SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 novembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 14
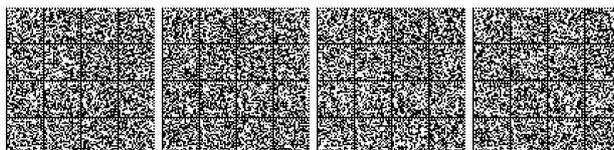
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERA 4 novembre 2015.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri.

Art. 1.

Istituzione, durata e compiti della Commissione

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare di leva Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999 all'interno della caserma «Gamerra» di Pisa.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) stabilire la dinamica dei fatti, per accertare le cause e i motivi della morte di Emanuele Scieri e raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili;

b) accertare se vi siano responsabilità di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma «Gamerra»;

c) effettuare un'indagine approfondita sulla gestione della caserma «Gamerra», in particolare accertando l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della medesima caserma atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.

3. Entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori e ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario, la Commissione presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, un vicepresidente e un segretario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

Art. 4.

Disciplina del segreto

1. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dell'articolo 3 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

3. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.

4. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

5. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È, sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.

Art. 5.

Organizzazione dei lavori della Commissione e norma finanziaria

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 142 del regolamento della Camera dei deputati. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 15.000 euro per l'anno 2015 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi compresi nella XVII legislatura. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Roma, 4 novembre 2015

La Presidente: BOLDRINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 46:

Presentato dai deputati Amoddio, Antezza, Prestigiacomo, Roberta Agostini, Albanella, Amato, Anzaldi, Argentin, Arlotti, Bargero, Baruffi, Basso, Bazoli, Beni, Berlinghieri, Berretta, Bonomo, Burtone, Capodicasa, Carnevali, Carrozza, Casellato, Coccia, Culotta, D'Incecco, Di Salvo, Donati, Fanucci, Ferraresi, Fitzgerald Nissoli, Fontanelli, Fregolent, Gadda, Carlo Galli, Ghizzoni, Giancarlo Giordano, Giuliani, Giulietti, Gnecchi, Greco, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Gullo, Iacono, Iori, Lattuca, Malpezzi, Martella, Martelli, Melilla, Moscatt, Palazzotto, Piccoli Nardelli, Piepoli, Giuditta Pini, Pollastrini, Preziosi, Prina, Quaranta, Ribaudo, Richetti, Romanini, Paolo Rossi, Rossomando, Giovanna Sanna, Sannicandro, Santerini, Sbrollini, Scanu, Schirò, Scotto, Scuvera, Tidei, Tinagli, Valeria Valente, Vazio, Zaratti e Paola Boldrini il 15 aprile 2015.

Assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente, il 21 maggio 2015, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V (Bilancio).

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 51:

Presentato dai deputati Zappulla, Albanella, Berretta, Boccuzzi, Giacobbe, Gnecchi, Magorno, Moscatt, Rocchi, Terrosi e Venittelli il 24 giugno 2015.

Assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente, il 2 luglio 2015, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V (Bilancio).

Il doc. XXII, n. 46, è stato esaminato dalla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente, nelle sedute del 17 e 24 giugno e, congiuntamente con il doc. XXII, n. 51, del 15 luglio, 4 agosto, 16 settembre e 27 ottobre 2015.

Il testo unificato proposto dalla Commissione (doc. XXII, nn. 46-51-A) è stato esaminato e approvato dall'Assemblea nella seduta del 4 novembre 2015.

15A08539

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 2015.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 recante «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato formulata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata - A.R.P.A.B. con nota del 27 febbraio 2015;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015, prev. n. 1138, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti;
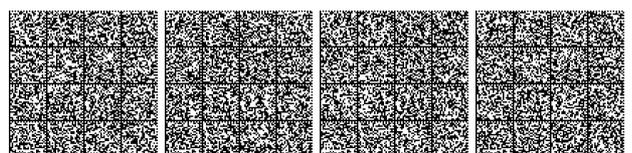
Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata - A.R.P.A.B nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2015

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne – prev. n. 2430

15A08449

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2015.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa della CSTP - Azienda della mobilità S.p.a. in amministrazione straordinaria di Salerno nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 recante "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato", e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13;

Vista la richiesta del Commissario straordinario della CSTP - Azienda della mobilità S.p.a. in liquidazione di Salerno, di ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la nota n. 159013 dell'8 aprile 29014 con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ha espresso parere favorevole all'autorizzazione a condizione del persistere dei seguenti requisiti: sottoposizione ai poteri di vigilanza e di autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico previsti dal decreto legislativo n. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; gestione da parte dell'amministratore straordinario nominato del predetto Ministero; essere partecipato in via totalitaria da enti pubblici territoriali della provincia di Salerno per i quali CSTP esercita in regime di esclusiva un servizio pubblico (trasporto terrestre locale) in favore della collettività;

Vista la nota n. 324045 dell'11 luglio 2015 con la quale l'Avvocatura generale dello Stato, a seguito di osservazioni del Ministero dello sviluppo economico, ha confermato il parere favorevole condizionato di cui alla nota sopra citata;

Ritenuta, in conformità al predetto parere, l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa della CSTP - Azienda della mobilità S.p.a. in amministrazione straordinaria di Salerno, alle predette condizioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015, prev. n. 1138, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato à autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa della CSTP - Azienda della mobilità S.p.a. in amministrazione straordinaria nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, a condizione del permanere dei requisiti esposti in preambolo.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2015, n. 2654

15A08443

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2015.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2015

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che il giorno 24 ottobre 2015 nel territorio del comune di Calatabiano (CT) si è verificato un grave movimento franoso ed il danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo che rifornisce la città di Messina, interrompendo l'approvvigionamento idrico nella medesima città e determinando forti disagi alla popolazione interessata con possibili ripercussioni anche sul piano igienico-sanitario;

Considerato che il giorno 3 novembre 2015 si è verificato un ulteriore danneggiamento della rete idrica causando un considerevole aggravamento della situazione sopra descritta;

Considerato, altresì, che gli eventi sopra descritti hanno determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 6 novembre 2015, prot. CG/54951;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 3, 4 e 5 novembre 2015;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito del contesto emergenziale in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Siciliana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, è disposto un primo stanziamento di euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri: RENZI

15A08480

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 ottobre 2015.

Chiusura della struttura «Azienda Agricola Vico», in Monteu Roero.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, è disposta la chiusura delle strutture che non sono in possesso della licenza prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

Visto l'art. 10 comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, il quale prevede che le strutture aperte al pubblico prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto si adeguino entro due anni dalla stessa data, alle prescrizioni dello stesso decreto;

Vista la nota prot. n. 1013 del 20 agosto 2010 del Corpo forestale dello Stato, Comando Provinciale di Cuneo, comando stazione di Bra, recante il rapporto amministrativo sul controllo effettuato presso la struttura denominata «Azienda Agricola Vico» gestita dal sig. Antonio Vico, in località «Tre Rivi» comune di Monteu Roero (CN), il giorno 4 giugno 2010;

Visto l'accertamento da parte del suddetto Comando, dell'esercizio da parte della struttura di attività di giardino zoologico in mancanza della prescritta licenza ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73;

Visto il rapporto amministrativo prot. n. 175, del 20 febbraio 2012, del Comando provinciale di Cuneo, Comando stazione forestale di Bra, dal quale si evincono le precarie condizioni igienico-sanitarie di alcuni esemplari detenuti;

Vista la nota PNM/9754 del 15 maggio 2012, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che l'Azienda Agricola Vico non ha mai presentato istanza per il rilascio della licenza di Giardino zoologico ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73;

Visto il concerto espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota prot. n. 6450 del 14 agosto 2014 e ulteriormente chiarito con nota prot. n. 8975 del 3 novembre 2014;

Visto il concerto espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmesso con nota prot. n. 9404 del 9 settembre 2014;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella propria riunione in data 7 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la chiusura della struttura «Azienda Agricola Vico» gestita dal sig. Antonio Vico, in località «Tre Rivi» comune di Monteu Roero (CN), ai sensi dell'art. 4 comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73.

Art. 2.

1. Resta fermo, in capo all'Azienda Agricola Vico, ai sensi dell'art. 5 comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, l'obbligo di mantenimento degli animali, a spese della stessa, in condizioni conformi a quelle previste all'art. 3 comma 1 lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, ed *i)* ovvero il trasferimento, entro diciotto mesi dall'adozione del presente provvedimento, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Roma, 14 ottobre 2015

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

15A08450

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 2015.

Modifiche ai giochi numerici a totalizzatore nazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 1, comma 90, lett. *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferiva mandato all'allora AAMS, oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli, di provvedere alla revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto "anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori";

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'art. 23-*quater* ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da parte dell'Agenzia delle dogane che, conseguentemente, ha assunto la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze già in capo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, in considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentita l'adozione di ogni misura utile di sostegno dell'offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale, nell'arco dell'ultimo triennio, non inferiore al 15 per cento all'anno;

Vista la proposta di modifica del regolamento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale formulata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in attuazione del predetto art. 1, comma 650, della legge n. 190 del 2014;

Considerato che, negli ultimi tre anni, la diminuzione della raccolta, nonché delle relative entrate erariali, dei giochi SuperEnalotto, SuperStar e SiVinceTutto SuperEnalotto è stata superiore al 15 per cento annuo;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di adeguare i prodotti di gioco appartenenti alla famiglia dei giochi numerici a totalizzatore nazionale al mutare della domanda espressa dal mercato e salvaguardare il valore della relativa concessione;

Decreta:

Art. 1.

Revisione della formula di gioco del SuperEnalotto e dei giochi ad esso opzionali e complementari

1. In attuazione dell'art. 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato SuperEnalotto sono introdotte le seguenti modifiche:

a) la posta di gioco per ogni combinazione è pari ad euro 1 con la possibilità di giocare almeno una combinazione;

b) la quota del montepremi destinato al pagamento delle vincite in occasione di ogni concorso è pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco raccolte;

c) è istituita, in aggiunta alle attuali cinque categorie di vincita, una sesta categoria di vincita alla quale appartengono le giocate per le quali risultino esatti due pronostici relativi ai numeri estratti;

d) sono previste, per ogni concorso, vincite immediate realizzabili al momento della giocata. Gli importi delle vincite, determinate dal regolamento di gioco e comprese tra un minimo di venticinque euro ed un massimo di mille euro, sono a carico di uno specifico fondo alimentato da una quota percentuale del montepremi generale;

e) è consentita l'effettuazione della raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o più concorsi futuri, anche non consecutivi ed anche straordinari, sia attraverso la rete di raccolta fisica, sia attraverso quella a distanza.

2. Con riferimento ai giochi opzionali, complementari al gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato SuperEnalotto e dei concorsi speciali dello stesso, la quota del montepremi destinato al pagamento delle vincite in occasione di ogni concorso è pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco rivenienti dalle combinazioni giocate.

3. Per i concorsi speciali connessi al SuperEnalotto, denominati SiVinceTutto SuperEnalotto, è prevista l'istituzione di estrazioni con cadenza settimanale. Il giocatore pronostica 12 numeri; la combinazione vincente è costituita da 6 numeri indipendentemente dalla loro sequenza.

Art. 2.

Decorrenza e disposizione finale

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono impartite le disposizioni tecniche per l'applicazione delle modificazioni di cui all'art. 1 ed è stabilito il concorso a partire dal quale le medesime modificazioni trovano applicazione.

2. Entro sette giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibile sul proprio sito istituzionale il testo integrale del regolamento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale che recepisce le modificazioni di cui all'art. 1.
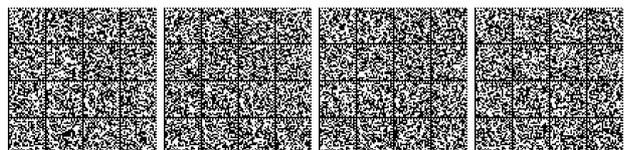
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 18 settembre 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3067

15A08538

DECRETO 10 novembre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1º agosto 2007 e scadenza 1º agosto 2039, sedicesima e diciassettesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 novembre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 79.031 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 17 ottobre 2007, 8 gennaio, 9 maggio, 8 settembre e 10 novembre 2008, nonché 12 gennaio, 10 marzo e 8 maggio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della diciottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040 citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Le prime sedici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping ".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 novembre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciassettesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 novembre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 107 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 novembre 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 5,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2016 al 2039, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2039, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A08619

DECRETO 10 novembre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040 diciottesima e diciannovesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 novembre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 79.031 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 settembre e 9 ottobre 2009, 11 gennaio, 10 marzo, 9 luglio e 9 settembre 2010, 10 febbraio e 12 maggio 2011 nonché 12 febbraio 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039 citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime dodici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 novembre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciannovesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 novembre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 76 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 novembre 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 5,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2016 al 2040, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2040, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A08620

DECRETO 10 novembre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,30%, con godimento 15 ottobre 2015 e scadenza 15 ottobre 2018, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 novembre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 79.031 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 2015, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,30%, con godimento 15 ottobre 2015 e scadenza 15 ottobre 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
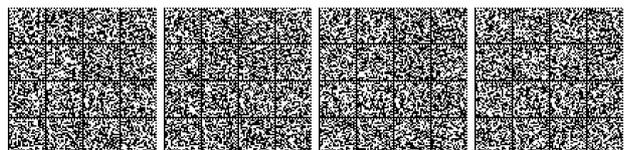
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,30%, con godimento 15 ottobre 2015 e scadenza 15 ottobre 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,30%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 novembre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 novembre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 32 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 novembre 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,30% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2016 al 2018, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A08621

DECRETO 10 novembre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2022, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo

termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 novembre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 79.031 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 9 settembre e 9 ottobre 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2022. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 marzo 2016 e l'ultima il 15 settembre 2022.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 novembre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 novembre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 62 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 novembre 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2016 al 2022, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A08622

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 luglio 2015.

Ammissione in via definitiva agli interventi agevolati per il progetto DM28962 presentato ai sensi del decreto n. 449/Ric. del 10 marzo 2006 (Grandi Progetti Strategici). (Decreto n. 1619)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 26.09.2014, prot. n. 753, registrato alla Corte dei conti il 28.11.2014, foglio n. 5272, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20.04.2015 – S.O. n. 19, in particolare l'Allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di "Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale";

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)", registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Svi-

luppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;
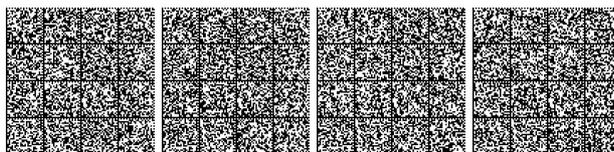
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, "Modalità di utilizzo e gestione del FIRST – Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134", ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito "L. n. 311/04"), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (di seguito "CDP S.p.A."), di un apposito fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" (di seguito "Fondo"), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante "l'invito alla presentazione delle Idee Progettuali relativamente ai Programmi Strategici previsti dal PNR 2005-2007";

Visto il decreto ministeriale n. 242 del 9.02.2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali, formulate dalla Commissione, istituita con decreto ministeriale del 3.11.2005 n. 2651;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2006 n. 433/ Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi 10, 11, 12 e 13;

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2006 prot. n. 449/ Ric, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto ministeriale del 9 febbraio 2006 n. 242/Ric, sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto direttoriale n. 368/Ric. del 13.03.2007 con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM28962, presentato dai Soggetti: Lynx Spa, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Elsag Spa, Atos Origin Italia Spa, dal titolo: "CASHMA Context Aware Security by Hierarchical Multilevel Architectures", afferente al settore 11 e con attività di ricerca da realizzarsi nelle Regioni della Convergenza;

Attesa la rinuncia della Lynx Spa all'esecuzione delle attività prefissate, del subentro nella titolarità del progetto in capo a Elsag Datamat Spa, a seguito della fusione per incorporazione della Datamat Spa, Elsag Dominio Spa, Keybac Spa nella Elsag Spa e successivo cambiamento di denominazione sociale di quest'ultima in Elsag Datamat Spa nonché della variazione di denominazione sociale della Atos Origin Italia S.p.A. in Engineering.it S.p.A;

Visto il decreto direttoriale n 1456 del 18.12.2008, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con il sopracitato decreto direttoriale n. 368/Ric. del 13.03.2007, riguardanti, in particolare, l'incremento della misura dell'intervento nella forma del contributo nella spesa per il finanziamento di attività di Ricerca Industriale, Sviluppo precompetitivo e Formazione interna, con conseguente rideterminazione degli interventi nella forma del credito agevolato e del credito ordinario, a favore dei proponenti Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Elsag Datamat Spa e Engineering it S.p.A;

Vista la nota MIUR prot. n. 33 del 7.01.2009, con la quale il Ministero ha autorizzato lo slittamento della data di inizio del progetto di ricerca al 1.01.2008;

Visto il decreto direttoriale n. 110 /Ric. del 27.04.2010, registrato alla Corte dei conti in data 13.12.2010, Reg n. 18, foglio 263, con il quale il progetto DM28962 è stato ammesso in via definitiva alle agevolazioni per un importo complessivo pari a € 8.675.836,00 di cui € 4.284.679,00, nella forma di contributo nella spesa, a carico di risorse previste sugli stanziamenti del FAR destinate alle aree depresse per l'esercizio 2006, € 3.952.041,00 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti, ed € 439.116,00 nella forma di credito bancario ordinario;

Vista la nota del 1.06.2011, prot. MIUR n. 7463 del 14.07.2011, con la quale la società Selex Elsag SpA ha comunicato la fusione per incorporazione della società Elsag Datamat SpA nella società Selex Comunications SpA, con efficacia dal 1.06.2011, e conseguente variazione della denominazione sociale di quest'ultima in Selex Elsag SpA, richiedendo di subentrare nella titolarità del progetto DM28692;

Vista la nota del 28.11.2012, prot. n. 7563, con la quale il Ministero ha autorizzato la predetta variazione di titolarità, sulla base degli esiti positivi del supplemento istruttorio espletato dagli esperti scientifici e dall'istituto convenzionato e del parere favorevole formulato, nella seduta del 25.09.2012, dal Comitato FAR, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 27.07.1999;

Vista la nota del 1.08.2013, prot. MIUR n. 19772, successivamente rettificata con nota del 12.09.2013, prot. MIUR n. 21479, con la quale il Ministero ha preso atto della fusione per incorporazione della Selex Elsag Spa nella Selex ES Spa, che è subentrata nella titolarità del progetto;

Vista la nota del 17.01.2014, prot. MIUR n. 2310 del 3.02.2014, con la quale Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha comunicato la fusione per incorporazione della società Engineering.It S.p.A. nella Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. stessa, con atto di fusione rep. n. 89610 del 10.12.2013 a rogito notaio Alberto Vladimiro Capasso di Roma;
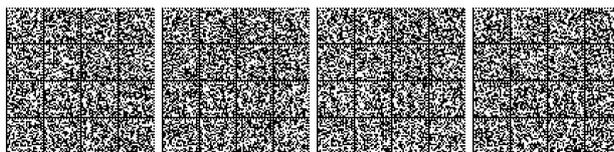
Vista la nota del 21.01.2014, prot. MIUR n. 11660 del 22.05.2014, con la quale Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha richiesto una proroga di 12 mesi rispetto alla data fissata contrattualmente;

Acquisito in data 14.02.2014, prot. MIUR n. 3974 del 20.02.2014, il supplemento istruttorio dell'Istituto Convenzionato con il quale ha fornito il proprio parere positivo in merito alla variazione di titolarità del progetto in capo alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A;

Vista la nota del 3.03.2014, prot. MIUR n. 4848, con la quale il Ministero ha invitato l'esperto scientifico a svolgere le valutazioni di propria competenza e l'istituto convenzionato ad aggiornare le schede costo alla luce delle sopracitate variazioni;

Acquisiti in data 8.05.2014, prot. n. 10291 e 10293 e in data 14.03.2014, prot. MIUR n. 5919 i richiesti approfondimenti istruttori espletati dall'esperto scientifico e dall'istituto convenzionato, in relazione alla variazione di titolarità di Engineering Ingegneria Informatica Spa e di Selex ES Spa, allo slittamento di ultimazione delle attività progettuali di 12 mesi e all'aggiornamento delle schede costi;

Vista la nota del 4.12.2014, prot. MIUR n. 28887, con la quale il Ministero ha autorizzato il subentro nella titolarità del progetto da parte di Engineering Ingegneria Informatica Spa e di Selex ES Spa, la proroga richiesta (slittamento data di ultimazione 31.12.2011), nonché la rimodulazione dei costi, come da schede allegate alla citata nota, a seguito delle variazioni intervenute;

Viste le delibere di finanziamento agevolato n. 8290/1 del 27.04.2015 e n. 8291/1 del 27.04.2015, con le quali, a seguito di positiva valutazione del merito di credito da parte del Soggetto Finanziatore – Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale SPA, è stato deliberato il finanziamento agevolato rispettivamente in favore di Selex ES Spa e in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi " e ss.mm.ii.;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136" e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della Pubblica Amministrazione";

Considerato che le suddette variazioni non modificano le finalità della ricerca, non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale, non comportano incrementi di spesa e del relativo finanziamento deliberato per il progetto in argomento;

Ritenuta la necessità di procedere, per il progetto DM28962, all'adozione di uno specifico provvedimento di variazione al decreto direttoriale n. 110 del 27.04.2010 di ammissione definitiva alle agevolazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti proponenti sono autorizzati, nell'ambito del progetto di ricerca DM 28962, presentato ai sensi del DM 449/Ric. del 10/3/2006, alle variazioni citate in premessa, relativamente a:

subentro della società Selex ES S.p.A. (C.F. 10111831003) nella titolarità del progetto per la quota parte di attività della originaria Elsag S.p.A., successivamente Elsag Datamat S.p.A.;

subentro della proponente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A (C.F. 00967720285) nella titolarità del progetto a seguito della fusione per incoprporazione della Engineering.it S.p.A. (già Atos Origin Italia S.p.A.) nella Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. stessa con conseguente rimodulazione delle attività progettuali e del relativi costi;

slittamento della data di ultimazione delle attività progettuali al 31.12.2011.

2. Forme, misure, modalità e condizioni sono riportate nelle schede allegate alla nota del 4.12.2014, prot. MIUR n. 28887, di cui costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente comma 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159.

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni e modalità e condizioni del predetto decreto direttoriale n. 110 / Ric. del 27.04.2010 di ammissione in via definitiva alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3780

ALLEGATO *1*

Legge 297/1999 GPS DM28962

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28962 del 28/03/2006
- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  CASHMA - Context Aware Security by Hierarchical Multilevel Architectures

  Inizio Attività: 01/01/2008

  Durata mesi: 48

- Beneficiari

  ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
  ROMA - (RM)

  SELEX ES SPA
  ROMA - (RM)

• Costo Totale	€ 8.675.836,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 5.035.359,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 3.640.477,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -
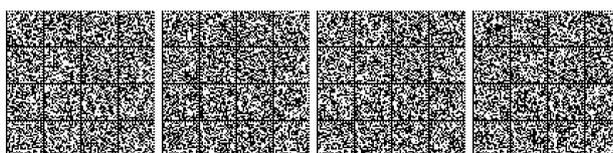
Legge 297/1999 GPS DM28962

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.968.129	116.471	-	-	-	-	3.084.600
Spese generali	1.780.877	69.882	-	-	-	-	1.850.759
Attrezzature	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	
Beni immateriali	60.000	-	-	-	-	-	60.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	
Subtotale	4.849.006	186.353					5.035.359
Investimenti	-	-	-	-	-	-	
Totale	4.849.006	186.353					5.035.359

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.227.076	14.388	-	-	-	-	2.241.464
Spese generali	1.336.245	8.632	-	-	-	-	1.344.877
Attrezzature	42.500	2.500	-	-	-	-	45.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	
Materiali	6.942	2.194	-	-	-	-	9.136
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	
Subtotale	3.612.763	27.714					3.640.477
Investimenti	-	-	-	-	-	-	
Totale	3.612.763	27.714					3.640.477

Nessun Costo di Formazione

Nessun costo per la Formazione Esterna

Nessun costo per la Formazione Interna
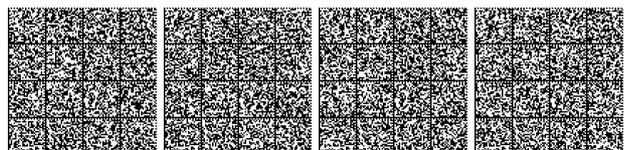
Legge 297/1999 GPS DM28962

Agevolazioni deliberate per il Progetto

		RICERCA INDUSTRIALE					
		Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS)	fino a €	2.909.403,60	102.494,15	-	-	-	3.011.897,75
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	fino a €	1.939.602,40	83.858,84	-	-	-	2.023.461,24
- di cui CA	fino a €	1.745.642,16	75.472,96	-	-	-	1.821.115,12
- di cui CO	fino a €	193.960,24	8.385,88	-	-	-	202.346,12
TOTALE CS + CA + CO	fino a €	4.849.006,00	186.352,99	-	-	-	5.035.358,99

		SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
		Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS)	fino a €	1.264.467,05	8.314,20	-	-	-	1.272.781,25
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	fino a €	2.348.295,96	19.399,80	-	-	-	2.367.695,76
- di cui CA	fino a €	2.113.466,36	17.459,82	-	-	-	2.130.926,18
- di cui CO	fino a €	234.829,60	1.939,98	-	-	-	236.769,58
TOTALE CS + CA + CO	fino a €	3.612.763,01	27.714,00	-	-	-	3.640.477,01

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
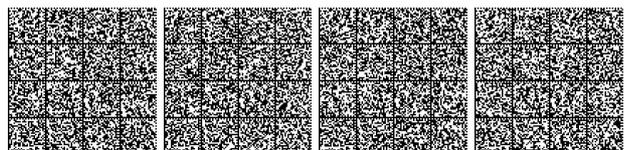
Legge 297/1999 GPS DM28962

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	4.284.679,00	-	4.284.679,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	4.391.157,00	-	4.391.157,00
- di cui CA fino a €	3.952.041,30	-	3.952.041,30
- di cui CO fino a €	439.115,70	-	439.115,70
TOTALE CS + CA + CO fino a €	8.675.836,00	-	8.675.836,00

Legge 297/1999 GPS DM28962

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.641.985	-	-	-	-	-	2.641.985
Spese generali	1.585.191	-	-	-	-	-	1.585.191
Attrezzature	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	
Beni immateriali	60.000	-	-	-	-	-	60.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	
Subtotale	4.327.176						4.327.176
Investimenti	-	-	-	-	-	-	
Totale	4.327.176						4.327.176

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.181.515	-	-	-	-	-	2.181.515
Spese generali	1.308.909	-	-	-	-	-	1.308.909
Attrezzature	35.000	-	-	-	-	-	35.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	
Materiali	-	-	-	-	-	-	
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	
Subtotale	3.525.424						3.525.424
Investimenti	-	-	-	-	-	-	
Totale	3.525.424						3.525.424

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
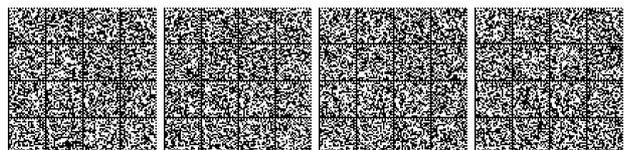
Legge 297/1999 GPS DM28962

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28962

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	2.596.305,60	-	-	-	-	2.596.305,60
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.730.870,40	-	-	-	-	1.730.870,40
- di cui CA fino a €	1.557.783,36	-	-	-	-	1.557.783,36
- di cui CO fino a €	173.087,04	-	-	-	-	173.087,04
TOTALE CS + CA + CO fino a €	4.327.176,00	-	-	-	-	4.327.176,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.233.898,40	-	-	-	-	1.233.898,40
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	2.291.525,60	-	-	-	-	2.291.525,60
- di cui CA fino a €	2.062.373,04	-	-	-	-	2.062.373,04
- di cui CO fino a €	229.152,56	-	-	-	-	229.152,56
TOTALE CS + CA + CO fino a €	3.525.424,00	-	-	-	-	3.525.424,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
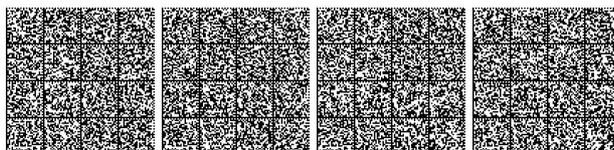
Legge 297/1999 GPS DM28962

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	3.830.204,00	-	3.830.204,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	4.022.396,00	-	4.022.396,00
- di cui CA fino a €	3.620.156,40	-	3.620.156,40
- di cui CO fino a €	402.239,60	-	402.239,60
TOTALE CS + CA + CO fino a €	7.852.600,00	-	7.852.600,00

Legge 297/1999 GPS DM28962

SELEX ES SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	326.144	116.471	-	-	-	-	442.615
Spese generali	195.686	69.882	-	-	-	-	265.568
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	
Consulenze	-	-	-	-	-	-	
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	
Materiali	-	-	-	-	-	-	
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	
Subtotale	521.830	186.353					708.183
Investimenti	-	-	-	-	-	-	
Totale	521.830	186.353					708.183

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	45.561	14.388	-	-	-	-	59.949
Spese generali	27.336	8.632	-	-	-	-	35.968
Attrezzature	7.500	2.500	-	-	-	-	10.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	
Materiali	6.942	2.194	-	-	-	-	9.136
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	
Subtotale	87.339	27.714					115.053
Investimenti	-	-	-	-	-	-	
Totale	87.339	27.714					115.053

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28962

SELEX ES SPA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28962

SELEX ES SPA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	313.098,00	102.494,15	-	-	-	415.592,15
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	208.732,00	83.858,84	-	-	-	292.590,84
- di cui CA fino a €	187.858,80	75.472,96	-	-	-	263.331,76
- di cui CO fino a €	20.873,20	8.385,88	-	-	-	29.259,08
TOTALE CS + CA + CO fino a €	521.830,00	186.352,99	-	-	-	708.182,99

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	30.568,65	8.314,20	-	-	-	38.882,85
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	56.770,36	19.399,80	-	-	-	76.170,16
- di cui CA fino a €	51.093,32	17.459,82	-	-	-	68.553,14
- di cui CO fino a €	5.677,04	1.939,98	-	-	-	7.617,02
TOTALE CS + CA + CO fino a €	87.339,01	27.714,00	-	-	-	115.053,01

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
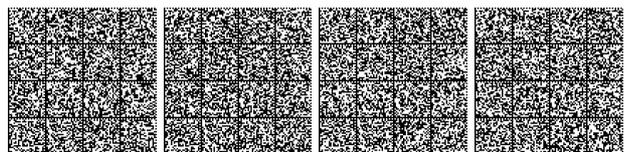
Legge 297/1999 GPS DM28962

SELEX ES SPA

Agevolazioni totali deliberate

		Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS)	fino a €	454.475,00	-	454.475,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	fino a €	368.761,00	-	368.761,00
- di cui CA	fino a €	331.884,90	-	331.884,90
- di cui CO	fino a €	36.876,10	-	36.876,10
TOTALE CS + CA + CO	fino a €	823.236,00	-	823.236,00

15A08370

DECRETO 7 agosto 2015.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale M2 Neural. (Decreto n. 1909).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'iniziativa internazionale ERANET, varata per favorire la cooperazione ed il coordinamento di attività di ricerca su una determinata area tematica, gestite a livello nazionale e regionale negli Stati membri e associati, attraverso una rete di attività di ricerca;

Visto il bando transnazionale «M-ERA.NET», lanciato dalla ERANET in data 10 luglio 2013, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di incrementare il coordinamento dei programmi di ricerca europei ed i relativi finanziamenti nell'ambito della scienza e ingegneria dei materiali, con scadenza fissata, rispettivamente, per le proposte preliminari al 30 ottobre 2013 e per le proposte complete al 25 marzo 2014 ;

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 1454 del 26 luglio 2013 (Allegato n. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Tenuto conto della decisione finale del Call Steering Committee della Eranet in data 21 maggio 2014, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «M2 Neural - Multifunctional Materials for Advanced Neural Iterfaces»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto M2 Neural figurano i seguenti proponenti italiani:

SMANIA S.r.L.;

Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]»;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 2013, n. 1049/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di € 500.000,00,nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del F.I.R.S.T. e di € 700.000,00, nella forma del credito agevolato, a valere sulle risorse del F.A.R.;

Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale, condotta da parte dell'Istituto convenzionato Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. in merito al progetto M2 Neural - Bando Eranet «M-ERA.NET» in data 13 novembre 2014 ed al supplemento istruttorio prot. n. 10703 del 21 maggio 2015;

Atteso che, per effetto della collocazione nella ranking list del progetto M2 Neural e del budget disponibile nella forma del contributo alla spesa, a valere sul fondo FIRST 2013, di cui al decreto interministeriale di riparto 19 dicembre 2013, n. 1049/ric., complessivamente determinato di € 500.000,00 si è reso necessario richiedere ai proponenti la rimodulazione della richiesta di cofinanziamento, fino alla concorrenza massima pari ad € 218.346,75;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale M2 Neural è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2014 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

3. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 242.229,50, di cui € 218.346,75 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013, ed € 23.882,75 nella forma del credito agevolato, a valere sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012, giusta riparto con decreto n. 435/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST/FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico in merito alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni:

a. la durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto;

b. le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto;

c. il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa internazionale ERANET e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, in quanto soggetto pubblico, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 30% del contributo ammesso.

2. In favore della proponente SMANIA S.r.L., in quanto soggetto privato, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 30% del contributo ammesso. In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

3. Le proponenti SMANIA S.r.L. e Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto. In difetto si procederà al recupero coattivo delle somme.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3958

ALLEGATO *1*

- Protocollo n. 2660del 31-10-2013, n. 2675 del 31-10-2013.

- Progetto di Ricerca M2 Neural

Titolo : Multifunctional Materials for Advanced Neural Iterfaces (M2 Neural)
Data di inizio del progetto : 01/09/2014 - Durata del Progetto in mesi : 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

SMANIA S.r.L.;

Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa

• Costo Totale ammesso	Euro	348.715,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	327.850,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	20.865,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca di Base	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	0,00	327.850,00	20.865,00	348.715,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	327.850,00	20.865,00	348.715,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

Imprese:

- Attività di ricerca industriale	55% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	45% dei costi ammissibili

Università ed enti pubblici:

- Attività di ricerca industriale	65% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	40 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese, pari a:

- Attività di ricerca industriale	40% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	35 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro 242.229,50
- Contributo alla spesa	fino a Euro 218.346,75
- Credito agevolato	fino a Euro 23.882,75

Sezione D - Condizioni Specifiche

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

15A08367

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 ottobre 2015.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Mangiatorella», in Stilo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 21 luglio 2015, integrata con nota del 9 settembre 2015, con la quale la Società Mangiatorella S.p.A. con sede in Saponara (Messina), Via Roma n. 5, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Mangiatorella», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del Comune di Stilo (Reggio Calabria), oltre alla dicitura «Può avere effetti diuretici» già autorizzata, anche l'indicazione concernente la preparazione degli alimenti dei lattanti;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1957, n. 1193 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale «Mangiatorella» in Comune di Stilo (Reggio Calabria);

Visto il decreto dirigenziale 29 novembre 1999, n. 3226 - 142 con il quale è stato confermato il riconoscimento della suddetta acqua minerale e, per le etichette è stata autorizzata la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici»;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 13 ottobre 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Mangiatorella» di Stilo (Reggio Calabria), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata, oltre alla dicitura già autorizzata, anche la seguente: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 29 ottobre 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A08395

DECRETO 29 ottobre 2015.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Terminio», in Montemarano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2015, n. 4173 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua del Terminio» in Comune di Montemarano (Avellino) in quanto la Società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, dell'allora vigente decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 28 settembre 2015;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 13 ottobre 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua del Terminio» in Comune di Montemarano (Avellino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 29 ottobre 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A08396

DECRETO 29 ottobre 2015.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Sorbello», in Decollatura.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 13 luglio 2015, integrata con nota del 4 settembre 2015, con la quale la Società Fontana della Salute S.r.l. con sede in Decollatura (Catanzaro), Contrada Sorbello, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sorbello», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel territorio del Comune di Decollatura (Catanzaro), l'indicazione concernente la preparazione degli alimenti dei lattanti;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il decreto dirigenziale 3 giugno 2004, n. 3560 di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorbello» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel territorio del Comune di Decollatura (Catanzaro);

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 13 ottobre 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Sorbello» di Decollatura (Catanzaro), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata la seguente dicitura: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 29 ottobre 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A08397

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 settembre 2015.

Individuazione dei criteri generali secondo i quali devono essere stipulate, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività e delle materie di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 marzo 2001, n. 152, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della medesima legge, in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come sostituito dall'art. 1, comma 310, lettera *c)*, della legge n. 190 del 2014, che prevede che gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, le attività e le materie di cui alla lettera *a)*, oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della legge n. 152 del 2001, in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea;

Visto il medesimo art. 10, comma 1, lettera *b)*, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei criteri generali secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni;

Visto l'art. 2229 del codice civile, secondo il quale la legge determina le professioni per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

Visto l'art. 348 codice penale che vieta l'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato;

Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni;

Sentiti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce i criteri generali secondo i quali devono essere stipulate, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, apposite convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività e delle materie di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, della legge 152 del 2001, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della medesima legge, in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea.

2. Resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'art. 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.

Art. 2.

1. Le convenzioni individuano i soggetti stipulanti, i loro ruoli, le attività oggetto delle convenzioni, i tempi, le modalità di esecuzione e di rimborso dei costi anche forfettari mediante rendicontazione, i criteri di computo del rimborso spese.

2. I criteri per definire e calcolare i rimborsi spese sono determinati in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimento ai parametri o agli indicatori oggettivi, individuati dalle amministrazioni ed organismi dell'Unione europea che propongono la convenzione.

Art. 3.

1. Entro trenta giorni dalla data della stipula della convenzione, l'Istituto di patronato trasmette la medesima alla Direzione territoriale del lavoro competente.

2. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2015

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4289

15A08439

DECRETO 16 settembre 2015.

Approvazione dello schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 marzo 2001, n. 152.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *a)* della legge 30 marzo 2001, n. 152, come sostituito dall'art. 1, comma 310, lettera *c)*, della legge n. 190 del 2014 che prevede che gli Istituti di patronato possono svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13, in favore di soggetti privati e pubblici, «attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro», demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronato e i Ministeri competenti per materia l'approvazione dello schema di convenzione che ne definisce le modalità di esercizio;

Visto l'art. 2229 del codice civile, secondo il quale la legge determina le professioni per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

Visto l'art. 348 del codice penale che vieta l'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato;

Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni;

Sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia, il Ministero della salute;

Sentiti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto, lo schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio delle attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici nelle seguenti materie:

a) previdenza e assistenza sociale;

b) diritto del lavoro;

c) sanità;

d) diritto di famiglia e delle successioni;

e) diritto civile e legislazione fiscale;

f) risparmio;

g) tutela e sicurezza sul lavoro.

2. Gli Istituti di patronato svolgono le attività di cui al comma 1 senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della legge n. 152 del 2001.

3. Resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'art. 2229 del codice civile possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.

4. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

5. Le convenzioni stipulate secondo lo schema allegato, ovvero che contengano modifiche o integrazioni, sono trasmesse a cura dell'Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2015

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4290

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno _____________, il giorno _________ del mese di ____________

TRA

l'Istituto di patronato e di assistenza sociale _______________, codice fiscale ______________, partita IVA __________________, con sede legale in __________, Via/Piazza _______________, in persona di ____________________, nato/a a _____________, il________________, codice fiscale_______________ in qualità di Legale Rappresentante,

E

(Soggetto privato/pubblico) ____,
codice fiscale ______________, partita IVA __________________, con residenza/sede legale in _________________, Via/Piazza _______________,

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di patronato _________________ è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;

- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;

- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di ________________;

- l'Istituto di patronato e *(Soggetto privato/pubblico)* _____________ hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;
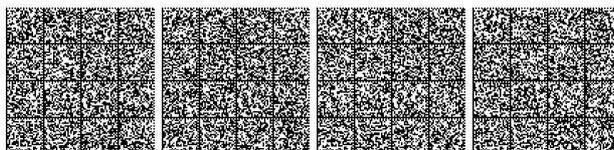
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione il *(Soggetto privato/pubblico)* _____________ conferisce all'Istituto di patronato l'incarico di svolgere in favore di ________________________le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile:

- ___________________;
- ___________________;
- ___________________;

Articolo 2
Modalità di svolgimento della/e attività

L'Istituto di patronato è tenuto a svolgere la/le attività indicate all'articolo 1 secondo modalità, tempi e luoghi di seguito riportati____________________________________.
L'Istituto di patronato______________ espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.
L'Istituto di patronato _________________ impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.
L'Istituto di patronato è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal *Soggetto privato/pubblico*________________ sulle attività svolte.

Articolo 3
Rimborso spese

La/Le attività di cui all'articolo 1 è/sono fornita/e dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro.
Il rimborso dei costi, anche forfettari mediante rendicontazione, e i criteri di computo del rimborso spese sono stabiliti attraverso le seguenti modalità:

____

____

I criteri per definire e calcolare il rimborso spese sono determinati in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimento ai parametri o agli indicatori oggettivi, individuati dai soggetti pubblici e privati.

Articolo 4
Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di _____________a decorrere dal ________________.
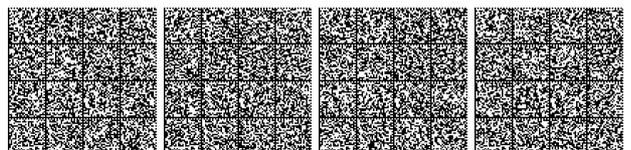
Articolo 5
Responsabilità

L'Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6
Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.
In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno ______________.

Articolo 7
Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8
Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo all'Istituto di patronato _______________ di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.
L'Istituto di patronato ________________ è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9
Pubblicazione della convenzione

L'Istituto di patronato pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 10
Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato ________________ e il *(Soggetto privato/pubblico)* ________________ nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di ____________________.

Articolo 11
Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

L'Istituto di patronato _________ Il *(Soggetto privato/pubblico)* ____________

15A08440

DECRETO 29 settembre 2015.

Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (Decreto n. 92094).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità;

Visto il comma 5 dell'art. 12 di cui al capoverso precedente, il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il comma 5-*bis* del medesimo art. 12, introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. *b)*, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da *a)* a *c)* dal comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo»;

Visto il comma 6 dell'art. 12 di cui ai capoversi precedenti, in base al quale:

l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 63655 del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 677 lavoratori che nell'anno 2011 non sono rientrati nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 68225 del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 76353 del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che, nell'anno 2013 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 79413 del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013;

il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilità residue nell'anno 2014 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre 2013;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 85708 del 24 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che, nell'anno 2014 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-

vertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 88332 del 9 marzo 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014;

il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilità residue nell'anno 2015 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 85708 del 24 ottobre 2014;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Considerato che dal monitoraggio effettuato dall'INPS nell'anno 2015 risulta che, per il medesimo anno, i lavoratori interessati dal prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n. 1490 lavoratori per un costo a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad euro 32.303.225,00;

Considerato che dal monitoraggio INPS risulta un risparmio di spesa pari a Euro 1.504.965,00;

Ritenuto di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di n. 1490 lavoratori beneficiari rientranti, nell'anno 2015, nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'INPS all'erogazione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite di spesa di Euro 32.303.225,00;

Decreta:

Art. 1.

È concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 1490 lavoratori che, nell'anno 2015, non rientrano nel contingente di 10000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge.

Art. 2.

L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di euro 32.303.225,00, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di n. 1490 lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Art. 3.

Per l'anno 2015 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro 32.303.225,00 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4223

15A08451
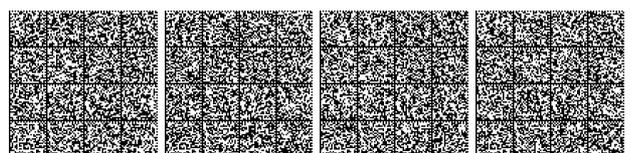
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 ottobre 2015.

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio, prodotte dalla «Med Srl», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1087/2015).

IL CAPO REPARTO CAPITANO DI VASCELLO
DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, titolo "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, delle legge 8 luglio 2003, n. 172";

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività dei reparti e degli uffici del Comando generale;

Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti titolo "Regolamento di attuazione di cui all'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 agosto 2002, n. 219 "regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto";

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Comando generale delle capitanerie di porto n. 356 in data 3 giugno 2004, per le zattere di salvataggio gonfiabili da diporto, di produzione della Arimar S.p.A. denominate OCEANIC 8p (in contenitore rigido e a valigia) da 8 (otto) persone;

Vista l'istanza in data 15 settembre 2015 della Società MED Srl., con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A, intesa ad ottenere la volturazione dei decreti di tipo approvato per le zattere di salvataggio gonfiabili, di propria produzione denominate ZATTERA OCEANIC 8p (in contenitore rigido e a valigia) da 8 (otto) persone;

Visto: l'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal Registro italiano navale – Direzione generale - Genova, indicati nel Rapporto/Relazione Tecnica n. 2004 CS 01 175 in data 25 maggio 2004 e relazione tecnica FPE-0003626 approvata in data 25 maggio 2004;

Considerato il subentro alla società richiedente Marittima S.p.A., già Arimar S.p.A., da parte della MED Srl come attestato dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna;

Visto l'atto costitutivo della società MED Srl;

Tenuto conto che la società MED Srl risulta aver mantenuto immutati tutti i requisiti già in possesso della società Arimar S.p.A. ivi compresi, locali, tecnici qualificati, processi di produzione, macchinari e le procedure di sistema;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di "tipo approvato" le zattere di salvataggio gonfiabili per unità da diporto denominate ZATTERE OCEANIC 8P (in contenitore rigido e a valigia) da 8 (otto) persone prodotte dalla Società MED Srl, con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A.

Art. 2.

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

- numero delle persone per cui è abilitata sopra ciascun accesso in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;
- nome del fabbricante o marchio commerciale;
- modello della zattera;
- numero di serie e data di fabbricazione;
- tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- decreto ministeriale n. ______ del ____________.

È consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.

Art. 3.

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

- numero delle persone per cui è destinata;
- nome del fabbricante o marchio commerciale;
- tipo di navigazione:
- data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;
- data entro la quale deve essere revisionata;
- modello della zattera;
- numero di serie;

- altezza massima di sistemazione a bordo;
- lunghezza della barbetta;
- istruzioni per la messa a mare;
- tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- decreto ministeriale n. ______ del ____________.

Art. 4.

Il decreto 3 giugno 2004, n. 356, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 9 ottobre 2015

Il capo reparto: GIARDINO

15A08368

DECRETO 9 ottobre 2015.

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio, prodotte dalla «Med Srl», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1088/2015).

IL CAPO REPARTO CAPITANO DI VASCELLO
DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, titolo "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, delle legge 8 luglio 2003, n. 172";

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività dei reparti e degli uffici del Comando generale;

Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti titolo "Regolamento di attuazione di cui all'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 agosto 2002, n. 219 "regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto";

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Comando generale delle capitanerie di porto n. 356 in data 3 giugno 2004, per le zattere di salvataggio gonfiabili da diporto, di produzione della Arimar S.p.A. denominate OCEANIC 10p (in contenitore rigido e a valigia) da 10 (dieci) persone;

Vista l'istanza in data 15 settembre 2015 della Società MED Srl., con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A, intesa ad ottenere la volturazione dei decreti di tipo approvato per le zattere di salvataggio gonfiabili, di propria produzione denominate ZATTERA OCEANIC 10p (in contenitore rigido e a valigia) da 10 (dieci) persone;

Visto: l'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal Registro italiano navale – Direzione generale - Genova, indicati nel Rapporto/Relazione Tecnica n. 2004 CS 01 175 in data 25 maggio 2004 e relazione tecnica FPE-0003626 approvata in data 25 maggio 2004;

Considerato il subentro alla società richiedente Marittima S.p.A., già Arimar S.p.A., da parte della MED Srl come attestato dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna;

Visto l'atto costitutivo della società MED Srl;

Tenuto conto che la società MED Srl risulta aver mantenuto immutati tutti i requisiti già in possesso della società Arimar S.p.A. ivi compresi, locali, tecnici qualificati, processi di produzione, macchinari e le procedure di sistema;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di "tipo approvato" le zattere di salvataggio gonfiabili per unità da diporto denominate ZATTERE OCEANIC 10P (in contenitore rigido e a valigia) da 10 (dieci) persone prodotte dalla Società MED Srl, con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A.

Art. 2.

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

- numero delle persone per cui è abilitata sopra ciascun accesso in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;
- nome del fabbricante o marchio commerciale;
- modello della zattera;
- numero di serie e data di fabbricazione;
- tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- decreto ministeriale n. ______ del ____________.

È consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.

Art. 3.

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

- numero delle persone per cui è destinata;
- nome del fabbricante o marchio commerciale;
- tipo di navigazione:
- data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;
- data entro la quale deve essere revisionata;
- modello della zattera;
- numero di serie;
- altezza massima di sistemazione a bordo;
- lunghezza della barbetta;
- istruzioni per la messa a mare;
- tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- decreto ministeriale n. ______ del ____________.

Art. 4.

Il decreto 3 giugno 2004, n. 356, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 9 ottobre 2015

Il capo reparto: GIARDINO

15A08369

DECRETO 12 ottobre 2015.

Ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse per il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP sia attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 4 che dispone che il Programma di recupero di cui al comma 1 nonché gli interventi di cui al successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite massimo di 500 milioni di euro che affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, con ciò disponendo che dette province autonome non partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali previste da leggi di settore;

Considerato pertanto che, ai sensi e per gli effetti del comma 109 della legge 191/2009, le somme riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili;

Visto il comma 5 del richiamato articolo 4 che per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo comma 6, le risorse non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:

a) dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'articolo 2, lettera *f)* e all'articolo 3, lettera *q)* della medesima legge n. 457/1978;

b) dell'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Visto il comma 6 del predetto articolo 4 che dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di
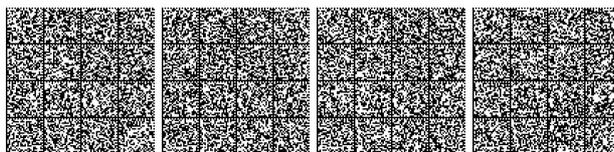
euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5;

Visto il comma 8 del citato articolo 4 che dispone che con il decreto interministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5, pari complessivamente a 67,9 milioni di euro, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro due mesi all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalità degli IACP;

Visto l'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, autorizza la spesa complessiva di 130 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 40 milioni di euro per l'anno 2018, e dispone l'utilizzo dell'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF-Affari regionali) del 16 marzo 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 2015, n. 116 con il quale sono stati approvati i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;

Considerato pertanto che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto 16.03.2015, il Programma di recupero risulta articolato in due distinte linee di intervento:

a) interventi di non rilevante entità di importo inferiore a 15.000 euro finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento;

b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio realizzabili mediante le tipologie di cui ai punti da b.1. a b.6;

Visto l'articolo 5 del richiamato decreto 16.03.2015 che destina, ai fini del monitoraggio dei tempi di utilizzo dei fondi da parte delle regioni unitamente al monitoraggio degli eventuali stanziamenti regionali un importo non superiore allo 0,05% delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2 del medesimo decreto pari complessivamente ad euro 200.215,50 per la predisposizione di un applicativo informatico da mettere a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che a seguito di tale accantonamento le risorse effettivamente disponibili per gli interventi di cui alla linea *b)* dell'articolo 2, comma 1, del decreto 16.03.2015 ammontano complessivamente ad euro 400.230.784,50;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, del richiamato decreto 16 marzo 2015 che dispone che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto le regioni, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di cui all'articolo 1, dichiarano l'ammissibilità a finanziamento delle proposte di intervento pervenute nel limite delle risorse ripartite per ciascuna linea di intervento e trasmettano i relativi elenchi, predisposti in ordine di priorità al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa ai fini della ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, mediante apposito decreto ministeriale con il quale sono stabilite, altresì, le modalità di trasferimento delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca;

Visto, altresì, l'articolo 11 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 che dispone, tra l'altro, che con il provvedimento di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 4 sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse medesime, di monitoraggio e di applicazione delle misure di revoca;

Visti gli elenchi trasmessi dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli V. Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna ai sensi del citato articolo 4, comma 4, del decreto 16 marzo 2015;

Ritenuto pertanto di poter adottare il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 4, del menzionato decreto interministeriale 16 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1.

Assegnazione e trasferimento delle risorse

1. A valere sulla disponibilità di euro 67.900.000,00 ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con il decreto del Ministro delle infrastrutture e
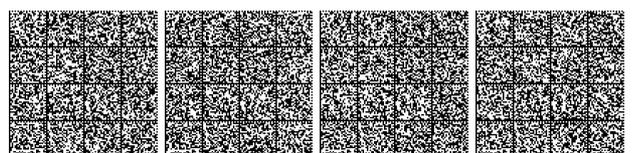
dei trasporti, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 marzo 2015, iscritta sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinata alla realizzazione degli interventi di cui alla linea *a)* dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto, sono assegnate alle regioni le risorse, sulla base della tabella 1 allegata al presente decreto e trasferite alle medesime nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali e con riferimento all'ammontare degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del successivo articolo 2. A valere sulle risorse di cui al presente comma le somme complessivamente riferite alle province autonome di Trento e Bolzano per euro 1.041.042,66 sono rese indisponibili ai sensi del comma 109 della legge 191/2009.

2. A valere sulla disponibilità di euro 400.230.784,50 ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 marzo 2015, iscritta sul capitolo 7442 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinata agli interventi di cui alla linea *b)* dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto 16 marzo 2015, sono assegnate alle regioni le risorse sulla base della tabella 2 allegata al presente decreto e trasferite alle medesime nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali e con riferimento all'ammontare degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del successivo articolo 2. A valere sulle risorse di cui al presente comma le somme riferite alle province autonome di Trento e Bolzano per complessivi euro 9.200.391,69 sono rese indisponibili ai sensi del comma 109 della legge 191/2009.

Art. 2.

Interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto interministeriale 16 marzo 2015, dichiarati ammissibili a finanziamento, inclusi in ordine di priorità negli elenchi trasmessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto interministeriale, dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli V. Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (allegati A e *B)*.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del richiamato decreto interministeriale 16 marzo 2015, con separati elenchi le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli V. Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna hanno altresì trasmesso, in ordine di priorità, le proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili ai fini della loro eventuale ammissione a finanziamento (allegati C e *D)*.

3. Eventuali modifiche o integrazioni agli elenchi di cui ai commi 1 e 2 che si rendessero necessarie, su proposta motivata delle regioni per ottimizzare la programmazione nonché l'esecuzione degli interventi e anche ai fini del completo utilizzo delle risorse assegnate, saranno approvate, qualora ne ricorrano le condizioni, con decreto direttoriale da emanare, di norma, con cadenza semestrale.

Art. 3.

Modalità di utilizzo delle risorse statali

1. Le risorse statali indicate al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto sono utilizzate per la realizzazione degli interventi di non rilevante entità, di importo inferiore a 15.000 euro, finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi per le assegnazioni mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto interministeriale 16.03.2015. I relativi lavori devono concludersi entro sessanta giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento da adottare entro 30 giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto di trasferimento delle risorse.

2. Le risorse statali indicate al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto sono utilizzate per la realizzazione di interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria anche per le parti comuni da attuare mediante le tipologie di intervento indicate all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto interministeriale 16.03.2015 cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio e l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione del finanziamento da adottare entro 30 giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto di trasferimento delle risorse.

Art. 4.

Modalità di trasferimento delle risorse statali

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite a ciascuna regione su appositi conti correnti infruttiferi di Tesoreria vincolati, rispettivamente, all'attuazione della linea *a)* ovvero della linea *b)* del programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli
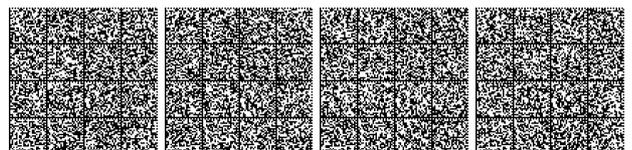
Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, secondo le seguenti modalità:

per gli interventi di non rilevante entità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto interministeriale 16 marzo 2015:

a) le quote spettanti relative alle annualità 2014 e 2015 successivamente alla data di registrazione da parte degli Organi di controllo del presente decreto;

b) le quote spettanti relative alle annualità 2016 e 2017 previa attestazione della necessità finanziaria da rapportare all'effettivo avanzamento della spesa della linea *a)*, come desunto nel rapporto di monitoraggio, rilasciata dal Responsabile regionale dell'attuazione del Programma di cui all'articolo 5, comma 2, del menzionato decreto interministeriale 16 marzo 2015 sulla base della completezza e del rispetto dei tempi di invio dei dati di monitoraggio;

per gli interventi fino a 50.000 euro ad alloggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto interministeriale 16 marzo 2015:

a) le quote spettanti relative alle annualità 2014, 2015 e 2016 successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo del presente decreto ed in ragione della loro effettiva disponibilità;

b) le quote spettanti relative alle annualità dal 2017 al 2024 previa attestazione della necessità finanziaria da rapportare all'effettivo avanzamento della spesa della linea *b)* come desunto nel rapporto di monitoraggio, rilasciata dal Responsabile regionale dell'attuazione del Programma di cui all'articolo 5, comma 2, del menzionato decreto interministeriale 16 marzo 2015 sulla base della completezza e del rispetto dei tempi di invio dei dati di monitoraggio.

2. Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione e di utilizzo dei finanziamenti mediante pagamenti effettuati a favore dei soggetti realizzatori degli interventi (beneficiari finali) nonché la puntuale completa trasmissione dei dati di monitoraggio di cui all'art. 5 costituisce fattore imprescindibile di valutazione per i successivi trasferimenti delle risorse statali a partire dall'annualità 2016 per gli interventi di cui alla linea *a)* e a partire dal 2017 per gli interventi di cui alla linea *b)*.

3. Qualora i programmi relativi agli interventi di cui alla linea *a)* presentino, con riferimento alle risorse trasferite per le annualità 2014 e 2015 una percentuale complessiva di ultimazione, sul numero degli interventi di quello oggetto dei provvedimenti regionali di concessione del contributo, inferiore al 50% o comunque un importo di pagamenti effettuati a favore dei soggetti realizzatori degli interventi (beneficiari finali) nella medesima percentuale inferiore al 50% le risorse relative all'annualità 2016 sono trasferite proporzionalmente alla percentuale di utilizzo riscontrata. Analogamente si procederà per il trasferimento delle risorse assegnate per l'annualità 2017.

4. Qualora i programmi regionali relativi agli interventi di cui alla linea *b)* presentino, con riferimento alle risorse assegnate per le annualità 2014, 2015, 2016, una percentuale complessiva di avvio sul numero degli interventi oggetto dei provvedimenti regionali di concessione del contributo inferiore al 30% o comunque un importo di pagamenti effettuati a favore dei soggetti realizzatori degli interventi (beneficiari finali) nella medesima percentuale inferiore al 30% le risorse relative all'annualità 2017 sono trasferite proporzionalmente alla percentuale di utilizzo riscontrata. Analogamente si procederà per il trasferimento delle risorse assegnate per le annualità 2018-2024.

Art. 5.

Monitoraggio

1. Obiettivo del monitoraggio è verificare lo stato di avanzamento complessivo dei singoli programmi regionali e la capacità di spesa dei singoli soggetti attuatori con riferimento alla realizzazione degli interventi. Le regioni assicurano il monitoraggio dei tempi di utilizzo dei fondi unitamente al monitoraggio degli eventuali stanziamenti regionali inserendo trimestralmente, nell'applicativo informatico predisposto dal Ministero, le informazioni contenute nelle schede di monitoraggio che saranno definite, sentite le regioni, in apposita circolare dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa. Con la medesima circolare saranno impartite le istruzioni per l'accreditamento dei responsabili regionali dell'attuazione dei programmi e dei soggetti abilitati alla compilazione delle stesse schede di monitoraggio di cui al presente comma.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riferite al 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre di ciascun anno ed il loro inserimento, validazione e trasferimento deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al rispettivo trimestre di riferimento.

3. Le regioni trasmettono, altresì, nei termini di cui al comma 2, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, un sintetico rapporto che dia conto delle misure adottate e da adottare per rimuovere eventuali criticità in relazione all'affidamento dei lavori, ai tempi di esecuzione, sulla erogazione della spesa, su eventuali costi aggiuntivi alla previsione di spesa originaria di ciascun intervento nonché sulle eventuali inadempienze riscontrate.

Art. 6.

Responsabile dell'attuazione del programma

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto 16 marzo 2015 ciascuna regione comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale

per la condizione abitativa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il nominativo del Responsabile dell'attuazione del programma al quale sono attribuiti i compiti di:

a) validare, previo accreditamento da effettuarsi attenendosi alle istruzioni fornite ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, le informazioni inserite nelle schede di monitoraggio degli interventi;

b) predisporre i rapporti di monitoraggio di cui al comma 3 dell'articolo 5 da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa;

c) predisporre l'anagrafe dei soggetti abilitati alla compilazione delle schede di monitoraggio ai fini del loro accreditamento secondo le istruzioni fornite ai sensi del comma 1 dell'articolo 5;

d) promuovere iniziative e adottare provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione dei singoli interventi ammessi a finanziamento;

e) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, le attestazioni di avanzamento del complessivo programma regionale per il trasferimento delle quote di finanziamento con le modalità previste all'articolo 4 del presente decreto.

Art. 7.

Verifica degli interventi

1. Al fine di accertare l'effettivo avanzamento dei singoli interventi di cui all'articolo 2, ammessi a finanziamento ai sensi del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa può disporre verifiche in loco, anche per il tramite dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche competenti per territorio, e dispone gli eventuali conseguenti provvedimenti anche di revoca sulla base dei criteri indicati nel successivo articolo 8.

Art. 8.

Revoche

1. Per gli interventi definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del richiamato decreto interministeriale 16 marzo 2015, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione previsto in sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale di concessione del finanziamento determina la sospensione dei relativi finanziamenti. I responsabili regionali dei programmi propongono al Ministero, entro 15 giorni dalla scadenza del richiamato termine, le iniziative da adottare per portare a conclusione gli interventi ovvero la riallocazione delle risorse per ulteriori interventi caratterizzati da sicura cantierabilità purché compresi negli elenchi delle proposte trasmessi al Ministero.

2. Per gli interventi definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto interministeriale 16 marzo 2015, il mancato rispetto del termine per l'inizio dei lavori previsto in 12 mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione del finanziamento determina la sospensione dei relativi finanziamenti. I responsabili regionali dei programmi propongono al Ministero, entro 15 giorni dalla scadenza del richiamato termine, le iniziative da adottare per avviare gli interventi ovvero la riallocazione delle risorse per ulteriori interventi caratterizzati da sicura cantierabilità purché compresi negli elenchi delle proposte trasmessi al Ministero.

3. In mancanza di puntuali indicazioni da parte dei responsabili regionali relative ai commi 1 e 2 del presente articolo, le risorse non utilizzate rientrano nella disponibilità del Ministero che adotta le conseguenti iniziative finalizzate all'efficace utilizzo delle risorse nell'ambito del complessivo programma nazionale.

Art. 9.

Attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011

1. Restano fermi gli adempimenti da porre in essere in attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG).

Il presente decreto, firmato digitalmente sarà pubblicato, successivamente alla registrazione degli organi di controllo, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2015

Il direttore generale: PALLAVICINI

AVVERTENZA: *la consultazione integrale del decreto, compresi gli allegati A, B, C, D, è possibile esclusivamente sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it (sezione "Casa" >Attuazione decreto-legge n. 47/2014, convertito con legge n. 80/2014).*

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3344

Tab. 1- RIPARTO PER ANNUALITA 2014-2017 RISORSE LINEA ART. 2, COMMA 1, LETTERA A) (cap.7443)

Regione/Provincia autonoma	Coefficiente	Annualità 2014	Annualità 2015	Annualità 2016	Annualità 2017	TOTALE
	%	euro	euro	euro	euro	euro
Piemonte	7,798	389.913,58	1.559.654,31	1.559.654,31	1.785.804,19	5.295.026,40
Valle d'Aosta	0,225	11.229,86	44.919,42	44.919,42	51.432,74	152.501,43
Lombardia	22,530	1.126.516,39	4.506.065,54	4.506.065,54	5.159.445,05	15.298.092,52
P.A. Trento (*)	1,389	69.465,06	277.860,23	277.860,23	318.149,97	943.335,50
P.A. Bolzano (*)	0,144	7.194,93	28.779,72	28.779,72	32.952,78	97.707,16
Veneto	7,672	383.578,01	1.534.312,04	1.534.312,04	1.756.787,28	5.208.989,36
Friuli V.G.	4,514	225.721,99	902.887,95	902.887,95	1.033.806,71	3.065.304,60
Liguria	3,315	165.763,14	663.052,57	663.052,57	759.195,20	2.251.063,48
Emilia Romagna	9,642	482.105,62	1.928.422,47	1.928.422,47	2.208.043,73	6.546.994,28
Toscana	6,455	322.761,08	1.291.044,30	1.291.044,30	1.478.245,72	4.383.095,40
Umbria	3,169	158.467,24	633.868,97	633.868,97	725.779,98	2.151.985,17
Marche	1,621	81.062,68	324.250,71	324.250,71	371.267,06	1.100.831,15
Lazio	8,064	403.195,70	1.612.782,81	1.612.782,81	1.846.636,31	5.475.397,62
Abruzzo	2,051	102.537,77	410.151,07	410.151,07	469.622,98	1.392.462,89
Molise	0,571	28.543,17	114.172,70	114.172,70	130.727,74	387.616,30
Campania	6,403	320.140,85	1.280.563,39	1.280.563,39	1.466.245,08	4.347.512,71
Puglia	4,690	234.512,20	938.048,80	938.048,80	1.074.065,88	3.184.675,68
Basilicata	0,701	35.055,68	140.222,73	140.222,73	160.555,02	476.056,16
Calabria	1,760	87.987,88	351.951,51	351.951,51	402.984,48	1.194.875,37
Sicilia	6,494	324.714,20	1.298.856,81	1.298.856,81	1.487.191,05	4.409.618,87
Sardegna	0,791	39.532,99	158.131,94	158.131,94	181.061,08	536.857,95
TOTALI	**100,000**	**5.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**22.900.000,00**	**67.900.000,00**

(*) Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 191/2009 le risorse riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili

Tab. 2 - RIPARTO PER ANNUALITA' 2014-2024 RISORSE LINEA ART.2, COMMA 1, LETTERA B) (cap. 7442)

Regione/provincia autonoma	Coefficiente	Annualità 2014	Annualità 2015	Annualità 2016	Annualità 2017	Annualità 2018	Annualità 2019	Annualità 2020	Annualità 2021	Annualità 2022	Annualità 2023	Annualità 2024	TOTALE
	%	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Piemonte	7,607	2.648.174,40	2.758.112,68	2.758.112,68	2.758.112,68	5.343.106,79	2.986.200,40	2.986.200,40	2.510.409,42	1.898.678,17	1.898.678,17	1.898.678,17	30.444.463,95
Valle d'Aosta	0,234	81.616,85	85.005,15	85.005,15	85.005,15	164.674,78	92.034,83	92.034,83	77.370,93	58.517,34	58.517,34	58.517,34	938.299,70
Lombardia	17,481	6.085.893,09	6.338.547,38	6.338.547,38	6.338.547,38	12.279.242,89	6.862.726,40	6.862.726,40	5.769.288,97	4.363.440,85	4.363.440,85	4.363.440,85	69.965.842,43
P.A. Trento	1,038	361.240,44	376.237,24	376.237,24	376.237,24	728.859,18	407.350,94	407.350,94	342.447,76	259.000,82	259.000,82	259.000,82	4.152.963,43
P.A. Bolzano	1,261	439.044,36	457.271,18	457.271,18	457.271,18	885.840,80	495.086,14	495.086,14	416.204,12	314.784,38	314.784,38	314.784,38	5.047.428,26
Veneto	6,296	2.191.811,64	2.282.804,14	2.282.804,14	2.282.804,14	4.422.323,41	2.471.585,25	2.471.585,25	2.077.787,85	1.571.476,91	1.571.476,91	1.571.476,91	25.197.936,54
Friuli V.G.	2,556	889.720,70	926.657,23	926.657,23	926.657,23	1.795.150,92	1.003.289,03	1.003.289,03	843.435,10	637.908,62	637.908,62	637.908,62	10.228.582,32
Liguria	2,946	1.025.467,08	1.068.039,08	1.068.039,08	1.068.039,08	2.069.040,51	1.156.362,74	1.156.362,74	972.119,59	735.235,55	735.235,55	735.235,55	11.789.176,56
Emilia Romagna	7,153	2.490.084,25	2.593.459,46	2.593.459,46	2.593.459,46	5.024.135,13	2.807.930,84	2.807.930,84	2.360.543,54	1.785.331,29	1.785.331,29	1.785.331,29	28.626.996,83
Toscana	5,521	1.922.157,39	2.001.955,26	2.001.955,26	2.001.955,26	3.878.253,70	2.167.511,00	2.167.511,00	1.822.161,72	1.378.141,21	1.378.141,21	1.378.141,21	22.097.884,21
Umbria	1,042	362.701,01	377.758,45	377.758,45	377.758,45	731.806,12	408.997,95	408.997,95	343.832,35	260.048,01	260.048,01	260.048,01	4.169.754,77
Marche	1,860	647.512,26	674.393,57	674.393,57	674.393,57	1.306.457,45	730.163,91	730.163,91	613.826,98	464.250,92	464.250,92	464.250,92	7.444.057,97
Lazio	10,195	3.549.138,26	3.696.479,82	3.696.479,82	3.696.479,82	7.160.942,53	4.002.167,70	4.002.167,70	3.364.502,77	2.544.647,86	2.544.647,86	2.544.647,86	40.802.302,00
Abruzzo	1,619	563.651,61	587.051,46	587.051,46	587.051,46	1.137.255,44	635.598,87	635.598,87	534.328,98	404.124,82	404.124,82	404.124,82	6.479.962,63
Molise	0,445	155.023,72	161.459,49	161.459,49	161.459,49	312.784,65	174.811,71	174.811,71	146.958,98	111.148,33	111.148,33	111.148,33	1.782.214,23
Campania	11,457	3.988.547,96	4.154.131,50	4.154.131,50	4.154.131,50	8.047.520,46	4.497.665,82	4.497.665,82	3.781.053,23	2.859.694,19	2.859.694,19	2.859.694,19	45.853.930,37
Puglia	5,991	2.085.586,13	2.172.168,70	2.172.168,70	2.172.168,70	4.207.996,80	2.351.800,59	2.351.800,59	1.977.088,47	1.495.315,74	1.495.315,74	1.495.315,74	23.976.725,92
Basilicata	0,825	287.308,95	299.236,50	299.236,50	299.236,50	579.690,81	323.982,47	323.982,47	272.362,38	205.993,69	205.993,69	205.993,69	3.303.017,66
Calabria	2,465	858.214,64	893.843,20	893.843,20	893.843,20	1.731.582,50	967.761,37	967.761,37	813.568,06	615.319,52	615.319,52	615.319,52	9.866.376,10
Sicilia	9,380	3.265.446,97	3.401.011,16	3.401.011,16	3.401.011,16	6.588.550,91	3.682.264,67	3.682.264,67	3.095.569,85	2.341.247,95	2.341.247,95	2.341.247,95	37.540.874,41
Sardegna	2,629	915.242,78	953.238,85	953.238,85	953.238,85	1.846.645,71	1.032.068,86	1.032.068,86	867.629,45	656.207,34	656.207,34	656.207,34	10.521.994,22
TOTALI	**100,000**	**34.813.584,50**	**36.258.861,50**	**36.258.861,50**	**36.258.861,50**	**70.241.861,50**	**39.257.361,50**	**39.257.361,50**	**33.002.490,50**	**24.960.513,50**	**24.960.513,50**	**24.960.513,50**	**400.230.784,50**

(*) Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 191/2009 le risorse riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili

15A08442

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2015.

Iscrizione della denominazione «Cipolla Bianca di Margherita» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1865/2015 della Commissione del 7 ottobre 2015, la denominazione «Cipolla Bianca di Margherita» riferita alla categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» è iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Cipolla Bianca di Margherita», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cipolla Bianca di Margherita», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 1865/2015 del 7 ottobre 2015.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Cipolla Bianca di Margherita», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 21 ottobre 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della
«CIPOLLA BIANCA DI MARGHERITA»
Indicazione Geografica Protetta

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P) «CIPOLLA BIANCA DI MARGHERITA» è riservata alla cipolla che risponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Cipolla bianca di Margherita» designa la popolazione locale di bulbi della specie *Allium cepa* legge prodotta nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare. È un prodotto fresco, caratterizzato da bulbi bianchi, teneri e con un elevato contenuto in zuccheri. In base al periodo di produzione, si differenziano quattro ecotipi locali: "Marzaiola" o "Aprilatica", "Maggiaiola", "Giugniese", "Lugliatica".

In particolare, le caratteristiche delle diverse selezioni sono le seguenti:

"Marzaiola" o "Aprilatica": tipologia precoce (epoca di raccolta a partire da metà marzo) con forma schiacciata ai poli;

"Maggiaiola": rispetto alla precedente è meno precoce e la forma è meno schiacciata (epoca di raccolta maggio);

"Giugniese", "Lugliatica": sono più tardive (epoca di raccolta giugno-metà luglio), hanno forma più isodiametrica.

Al momento della raccolta il prodotto deve presentare il seguente requisito misurabile:

solidi solubili: 6,4 - 9,2 mg 100g-1 di peso fresco;

sostanza secca: 6,2 - 8,9 g. contenuto per $100g^{-1}$ di peso fresco;

Calibro: da un minimo di mm. 20 ad un massimo di mm 100.

Proprietà fisiche: colore bianco.

Sapore: dolce e succulento. Il contenuto totale in zuccheri riducenti deve essere maggiore di 3.8 g 100g-1 di peso fresco.

Consistenza: tenera e croccante.

È ammessa la commercializzazione sia del prodotto spazzolato sia di quello non spazzolato. Nel prodotto non spazzolato è ammessa la presenza di sabbia.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Cipolla bianca di Margherita» è ubicata lungo la fascia costiera adriatica che si estende dalla foce del fiume Ofanto alla foce del torrente Candelaro e comprende partendo da Sud:

Territorio del Comune di Margherita di Savoia: l'area interessata è la fascia costiera che parte dalla foce del fiume Ofanto ed è delimitata dal Mare Adriatico, dalla SP 141 (ex SS 159 delle Saline) fino al centro abitato; dopo quest'ultimo l'area è delimitata dalle Saline e dal confine amministrativo con il Comune di Zapponeta rappresentato da un termine lapideo;

Territorio del Comune di Zapponeta: l'area interessata è la fascia costiera che parte dal confine amministrativo con il Comune di Margherita di Savoia ed è delimitata dal Mare Adriatico, dalle Saline, dalla zona umida «San Floriano», dal confine amministrativo con il Comune di Cerignola, dalla SP 77 (ex SS 545) fino all'innesto con la SP 141 (ex SS 159 delle Saline), dal confine amministrativo con il Comune di Manfredonia;

Territorio del Comune di Manfredonia: l'area interessata è la fascia costiera che parte dal confine amministrativo con il Comune di Zapponeta ed è delimitata dal Mare Adriatico, dalla zona umida «Terra Apuliae», dal tratto della SP 73 (Beccarini), dal tratto della SP 141 (ex SS 159 delle Saline) limitatamente alla parte confinante con la zona umida «Lago Salso», dalla foce del Torrente Candelaro.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La coltivazione è basata su ecotipi locali autoriprodotti, selezionati da diverse generazioni di agricoltori della zona. Gli ecotipi hanno una spiccata adattabilità al particolare ambiente pedoclimatico quale ad esempio quella di sviluppare un apparato radicale idoneo ad approfondirsi in terreno sabbioso.

La tecnica colturale utilizzata prevede i seguenti interventi tecnico-colturali:

A - Impianto della coltura: semina nei semenzai nel periodo fine agosto-settembre e trapianto delle piantine nel periodo compreso tra novembre e febbraio.

B - Irrigazione: l'apporto irriguo, commisurato all'andamento stagionale delle piogge e alla domanda evapotraspirativa, deve essere protratta fino a quando le piante iniziano a manifestare il collasso del «collo».

C - Controllo delle infestanti e difesa fitosanitaria: Sono ammessi tutti i principi attivi autorizzati nell'agricoltura integrata purché consentiti dalle normative vigenti.

D - Raccolta: La maturazione generalmente non è contemporanea per cui la raccolta può iniziare quando almeno il 50% delle piante presenta le foglie incurvate. La raccolta viene effettuata a mano.

E - Produzione del seme: Il seme utilizzato per i nuovi impianti deve essere prodotto localmente e si deve ottenere mediante il piantamento dei bulbi selezionati durante la raccolta.

Per la tecnica colturale e la difesa fitosanitaria rimane valido quanto riportato per la produzione dei bulbi.

F - Fasi successive alla raccolta: Il confezionamento deve essere effettuato subito dopo la raccolta nella zona individuata dall'art. 3 e non è ammesso riconfezionare il prodotto al di fuori della zona geografica onde evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni del prodotto sfuso possano causare danni meccanici, quali ammaccature e lesioni. Ammaccature e lesioni favoriscono lo sviluppo di muffe e la perdita di consistenza del bulbo e sono responsabili del decadimento qualitativo della «Cipolla bianca di Margherita».

Il prodotto può essere confezionato in cassette da 10 kg o da 5 kg, in rete da 0,5 kg o da 1,0 kg, in vaschette da 1,0 kg, in «trecce» di peso variabile con numero minimo di bulbi pari a 5.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Nella zona di produzione della «Cipolla bianca di Margherita» indicata all'art. 3 del disciplinare si è sviluppata sin dagli inizi del secolo XIX questa tecnica colturale caratterizzata dalla capacità di ottenere, su un terreno sabbioso, il seme (dal piantamento di bulbi selezionati), di creare semenzai e di trapiantare le piantine da essi ottenuti, di ripararle dall'erosione del vento con la paglia e di raccoglierle a mano per non danneggiare la cipolla.

Tale elevata specializzazione si è tramandata nel tempo e sussiste intatta ai giorni nostri, permettendo di esaltare le caratteristiche qualitative della «Cipolla bianca di Margherita» ed in particolare il colore bianco «cristallino», la tenerezza, la croccantezza, la dolcezza, la bellezza della forma, caratteristiche uniche e riconosciute.

La zona di produzione della «Cipolla Bianca di Margherita» è caratterizzata:

da condizioni climatiche particolarmente miti durante il periodo invernale - primaverile;

da terreno sabbioso con presenza di una falda molto superficiale che consente di creare uno stress idrico controllato nella pianta in grado di favorire una crescita piuttosto contenuta della pianta e un basso contenuto di sostanza secca, da cui derivano la croccantezza e la succulenza;

da terreno sabbioso che, riscaldandosi velocemente in primavera, favorisce la precocità della coltura. Il terreno sciolto, inoltre, non oppone alcuna resistenza allo sviluppo dei bulbi e di conseguenza il prodotto si presenta morfologicamente perfetto nelle diverse espressioni ecotipiche, senza presentare difetti di forma. La crescita della parte edule del prodotto, avviene, infine, in uno strato di terreno asciutto essendo i terreni sabbiosi «auto-pacciamanti», condizione favorevole alla sanità del prodotto. Il terreno sabbioso inoltre non oppone alcuna resistenza all'accrescimento e permette una scarsa percentuale di bulbi con collo inverdito, in quanto la tecnica colturale praticata prevede il trapianto manuale ad una profondità tale da favorire il completo imbianchimento del prodotto;

dalla leggerezza del terreno, che favorisce il completo imbianchimento del prodotto che non presenta difetti di colorazione.

Tracce di commercializzazione della «Cipolla bianca di Margherita» risalgono agli inizi dell'ottocento ma è a partire dalla metà del secolo scorso che è diventata una presenza importante nei mercati ortofrutticoli italiani, principalmente nel periodo che va da aprile a luglio.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dell'Organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l., con sede in via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI), telefono: 0445/313011, fax: 0445/313070 e-mail: csqa@csqa.it.

Art. 8.

Etichettatura

All'atto dell'immissione al consumo il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere cipolle dello stesso ecotipo e dello stesso standard qualitativo.

I contenitori devono presentare la dicitura «Cipolla bianca di Margherita» I.G.P. accompagnata dal logo della denominazione e dal simbolo I.G.P. dell'Unione. Sui contenitori devono essere riportati il nome, la ragione sociale, l'indirizzo del produttore e del confezionatore e ogni altra informazione prevista dalla normativa vigente in materia di etichettatura. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non traggano in inganno il consumatore.

Si riporta la descrizione del logo: «La sagoma ovale del logo richiama il carattere curvilineo delle forme naturali del prodotto in oggetto. All'interno di una cornice verde (C71 M15 Y93 K44) è disegnato il paesaggio stilizzato del luogo di coltivazione (sabbia, mare e sole), in posizione centrale, l'immagine della cipolla. I colori utilizzati, cielo ciano sfumato, sabbia (C00 M20 Y60 K20) mare sfumato da ciano (C100 M00 Y00 K00) a blu (C100 M80 Y00 K40), Sulla cornice verde riporta la scritta «Cipolla bianca di Margherita» I.G.P. con carattere Arial grassetto di colore bianco e la silhouette della regione Puglia e un puntino rosso sulla zona di produzione.
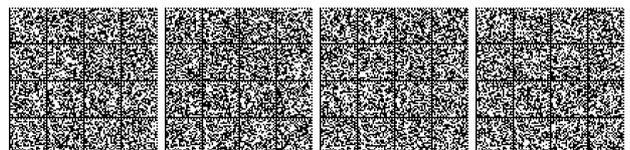
15A08398

DECRETO 21 ottobre 2015.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Piacentinu Ennese DOP, in Enna e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Piacentinu Ennese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e "individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)", emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 132 della Commissione del 14 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea legge 41 del 15 febbraio 2011 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Piacentinu Ennese»;

Vista l'istanza presentata in data 24 settembre 2014 dal Consorzio per la tutela del formaggio Piacentinu Ennese DOP con sede legale in Enna, Via Scifitello, 54, presso la sede provinciale dell'Associazione provinciale allevatori intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <caseifici> nella filiera <formaggi stagionati> individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri», autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Piacentinu Ennese»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Piacentinu Ennese DOP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Piacentinu Ennese DOP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Piacentinu Ennese» registrata con Reg. (UE) n. 132 della Commissione del 14 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea legge 41 del 15 febbraio 2011.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Piacentinu Ennese DOP, con sede in Enna, Via Scifitello, 54, presso la sede provinciale dell'Associazione provinciale allevatori, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Piacentinu Ennese».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Piacentinu Ennese» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
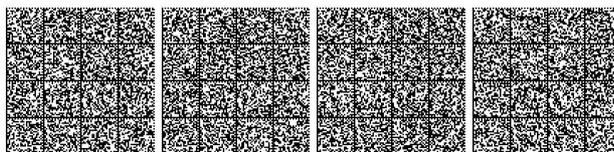
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Piacentinu Ennese» appartenenti alla categoria «caseifici», nella filiera formaggi stagionati, individuata dall'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 21 ottobre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A08400

DECRETO 27 ottobre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Melanzana Rossa di Rotonda DOP, in Rotonda a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Melanzana Rossa di Rotonda».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 624 della Commissione del 15 luglio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 182 del 16 luglio 2010 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Melanzana Rossa di Rotonda»;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 13 marzo 2012, con il quale è

stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della Melanzana Rossa di Rotonda DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Melanzana Rossa di Rotonda»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli> nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l. autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Melanzana Rossa di Rotonda»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della Melanzana Rossa di Rotonda DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 28 febbraio 2012 al Consorzio di tutela della Melanzana Rossa di Rotonda DOP con sede legale in Rotonda (PZ) - C.da Piano Incoronata - c/o Edificio Scolastico, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Melanzana Rossa di Rotonda».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A08399

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 novembre 2015.

Revoca del consiglio di amministrazione della «F.L.P. Società cooperativa», in Casalecchio di Reno e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria conclusa in data il 14 aprile 2014 e del verbale di mancato accertamento concluso in data 21 luglio 2015 con la proposta di gestione commissariale nei confronti della Società cooperativa «F.L.P. Società cooperativa», da cui sono emerse talune irregolarità, e precisamente:

la società non ha presentato i libri sociali e fiscali;

nella nota integrativa al bilancio degli anni 2009-2013 non stati specificati i criteri per il calcolo della prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c., con conseguente omessa comunicazione della eventuale perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente agli organi competenti;

la cooperativa risulta iscritta nella categoria di conferimento prodotti agricoli mentre svolge attività tipica di una cooperativa di produzione e lavoro; la stessa è stata diffidata a cambiare categoria di appartenenza e di conseguenza approvare e depositare il regolamento interno previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001;

l'utile d'esercizio risulta non correttamente imputato a riserva legale nella misura del 30%;

non risultano versati i contributi di revisione biennali 2009/2010, 2011/2012 e 2013/2014;

non risultano versati ai fondi mutualistici il 3% sugli utili di bilancio.

Vista la nota ministeriale prot. n. 0158380 inviata via PEC in data 9 settembre 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della sopracitata comunicazione di avvio di procedimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della soc. coop. «F.L.P. Società cooperativa» con sede in Casalecchio di Reno (BO) (c.f. 02046400806), costituita in data 6 giugno 2000, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Marco Tognacci nato a Forlì il 24 settembre 1959 (c.f. TGNMRC59P24D704X), domiciliato in Rimini, Via Flaminia, n. 229 N, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 2 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A08447

DECRETO 2 novembre 2015.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Gestione magazzini società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dell' ispezione straordinaria, conclusa in data 5 febbraio 2015, e del successivo accertamento, concluso in data 9 aprile 2015 con la proposta di gestione commissariale nei confronti della Società cooperativa «Gestione Magazzini Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.»;

Considerato che, in sede di accertamento, si è riscontrato che la società cooperativa ha ottemperato a sanare solo parte delle criticità riscontrate e che, pertanto, permangono talune gravi irregolarità e, precisamente:

l'ente non ha provveduto alla nomina dell'organo deputato ad effettuare il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c.;

la cooperativa non ha provveduto a porre in essere le modifiche statutarie richieste, in adeguamento all'art. 2514 c.c.;

l'amministratore unico non ha apportato le opportune rettifiche in merito alla riserva legale per gli esercizi 2011 e 2012 dando conto in nota integrativa in maniera analitica per competenza dei versamenti dovuti ai fondi mutualistici e a riserva legale;

non è stato possibile stabilire la regolarità della procedura di ammissione, dimissione e recesso dei soci in quanto non risulta istituito il libro delle determinazioni dell'Amministratore unico;

non risulta versata la maggiorazione per sanzione ed interessi legali relativamente ai contributi biennali relativi al 2009/2010 - 2011/2012 - 2013/2014;

non risulta versata la maggiorazione dovuta per interessi legali sul versamento del 3% ai fondi mutualistici relativo agli esercizi 2011 e 2012;

Vista la nota ministeriale prot. n. 138155 inviata per raccomandata A/R in data 6 agosto 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della soc. coop. «Gestione Magazzini Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Roma, c.f. 10435911002, costituita in data 2 aprile 2009 è revocato.

Art. 2.

L'avv. Giuseppe Femia nato a Roma il 27 luglio 1971 (c.f. FMEGPP71L27H501P), domiciliato in Roma, via Giunio Bazzoni n. 15, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 2 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A08448

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 novembre 2015.

Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Messina. (Ordinanza n. 295).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina;

Considerato che il predetto grave movimento franoso ed il danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo hanno interrotto l'approvvigionamento idrico nella città di Messina ed hanno determinato forti disagi alla popolazione interessata con possibili ripercussioni anche sul piano igienico-sanitario e che lo stesso movimento franoso costituisce un potenziale pericolo per l'abitato del Comune di Calatabiano;

Considerato che il giorno 3 novembre 2015 si è verificato un ulteriore danneggiamento della rete idrica causando un considerevole aggravamento della situazione sopra descritta;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e individuazione delle linee di azione

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della regione Siciliana è nominato Commissario delegato, e opera secondo le direttive operative che il Capo del Dipartimento della protezione civile impartisce anche mediante un gruppo di raccordo composto dai Dirigenti degli Uffici del medesimo Dipartimento responsabili degli ambiti di attività di interesse strategico in relazione allo specifico contesto emergenziale, coordinato dal Direttore dell'Ufficio gestione delle emergenze.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni, delle Unioni di comuni della regione siciliana, degli enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi in argomento, delle strutture organizzative e del personale della regione Siciliana, nonché dei soggetti privati e a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità.

3. Il Commissario delegato, con le modalità di cui al comma 1, definisce gli interventi da realizzare con immediatezza a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2 e ne coordina, l'attuazione con il supporto del centro di coordinamento dell'emergenza di cui all'art. 3, nei seguenti ambiti:

a) approvvigionamento idrico di emergenza per la città di Messina;

b) ripristino, anche in termini di somma urgenza, della funzionalità dell'Acquedotto Fiumefreddo, tenendo conto del rischio incombente sul territorio comunale di Calatabiano interessato dal movimento franoso;

c) attività tecnico-scientifiche per lo studio ed il monitoraggio del movimento franoso;

d) analisi della rete idrica cittadina per la razionalizzazione dell'erogazione dell'acqua.

4. Il Commissario delegato predispone, altresì, un piano di interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza delle popolazioni colpite dai predetti eventi;

b) gli interventi di mitigazione del rischio per il versante interessato dal movimento franoso e per l'acquedotto Fiumefreddo;

5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle relative stime di costo.

6. Il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con l'evento calamitoso in argomento.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, nel limite massimo del primo stanziamento di € 2.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La regione Siciliana è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Accelerazione delle procedure

1. Al fine di garantire la tempestiva ed efficace attuazione delle azioni previste dal comma 3 dell'art. 1, il Commissario delegato istituisce, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, il centro di coordinamento dell'emergenza, articolato per funzioni di supporto relative a specifici ambiti di responsabilità, composta da un massimo di 50 unità di personale qualificato, anche di livello dirigenziale, individuate tra le componenti e strutture operative, anche territoriali, del Servizio nazionale della protezione civile che, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione interna e funzionale, ne autorizzano tempestivamente la partecipazione per il tempo necessario e, comunque, entro il termine dello stato di emergenza.

2. La regione Siciliana e gli enti pubblici territoriali e locali interessati assicurano, altresì, il personale di supporto per il funzionamento della struttura operativa di cui al comma 1, definendo la rispettiva partecipazione d'intesa con il Commissario delegato.

3. La struttura di cui al presente articolo potrà essere rimodulata, con le stesse modalità di cui al comma 1, a seguito dell'evoluzione del contesto emergenziale in rassegna.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 45 e 53;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*,

29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 184-*bis*, 184-*ter*, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Misure volte ad assicurare la piena capacità operativa alla struttura di supporto all'azione commissariale

1. Al personale non dirigenziale, direttamente impiegato nelle attività della struttura operativa di cui all'art. 3, dal 6 novembre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 50 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impiegato nelle attività della struttura operativa di cui all'art. 3, dal 6 novembre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 25% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 6 novembre 2015 fino alle cessate esigenze, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 ed, a tal fine, il Commissario delegato provvede alla quantificazione ed all'accantonamento delle risorse necessarie, oltre che all'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari ed all'adozione delle specifiche autorizzazioni.

4. In relazione alle particolari esigenze connesse con l'attività del gruppo di raccordo di cui all'art. 1, comma 1, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche al personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri direttamente impiegato, nella sede dipartimentale in relazione al contesto emergenziale in rassegna. Le unità di personale interessate, entro il limite di 10 unità, sono individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile con proprio provvedimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2015

Il capo del Dipartimento: CURCIO

15A08479

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 21 ottobre 2015.

Modifiche al Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione. (Delibera n. 115).

IL CONSIGLIO

Visto il «Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'autorità nazionale anticorruzione», approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione il 3 marzo 2015 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n.60 del 13 marzo 2015;

Rilevato che, con decisione del 23 settembre 2015, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di prevedere la fonoregistrazione tra i possibili strumenti da utilizzare per la corretta redazione dei verbali;

Considerato che a tal fine è necessario procedere alla modifica degli artt. 10 e 12 del summenzionato Regolamento;

Delibera

1) Di modificare il Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione nei termini che seguono:

all'art. 10 «Ordine del giorno» è aggiunto il comma 1 bis: «Nella redazione dell'ordine del giorno il Presidente stabilisce i punti per i quali, nel corso della seduta, avrà luogo l'audizione di soggetti esterni»;

all'art. 12 «Partecipazione alle riunioni del Consiglio» è aggiunto il comma 3: «Qualora il Presidente abbia previsto l'audizione di soggetti esterni ai sensi dell'art. 10, comma 1 bis, il Consiglio, sentiti gli interessati, può disporre la fonoregistrazione degli interventi»;

2) Di pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* copia della presente deliberazione.

Approvata nell'adunanza del 21 ottobre 2015.

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 novembre 2015.

Il segretario: ESPOSITO

15A08438

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO 22 ottobre 2015.

Modifica allo Statuto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 7, comma 1, lettera *g)* dello Statuto della Libera università di Bolzano, secondo il quale il Presidente del Consiglio dell'Università emana lo Statuto dell'Ateneo;

Visto l'art. 33 dello Statuto della Libera università di Bolzano, secondo il quale la data di entrata in vigore del presente Statuto viene fissata nel decreto di emanazione del presidente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente le norme sull'autonomia didattica degli Atenei e successive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l'art. 17, comma 120 concernente l'istituzione di un'Università non statale nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Vista la legge 24 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità 2015 – che prevede il passaggio di competenze in materia di Libera università di Bolzano dallo Stato alla Provincia autonoma di Bolzano;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6, 16 e 21 concernente l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle Università;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 10, secondo il quale presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo Statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991 n. 243 relativo alle Università non statali legalmente riconosciute;

Visto lo Statuto della Libera università di Bolzano in vigore emanato con decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 48 del 31 ottobre 2013 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25.11.2013 Nr. 276;

Visto il parere favorevole del Senato accademico n. 48 del 10 giugno 2015 in merito all'adeguamento del comma 1 dell'art. 24 dello Statuto della Libera università di Bolzano all'art. 10 della legge n. 240/2010;

Vista la delibera del Consiglio dell'Università n. 78 del 27 giugno 2015 concernente l'approvazione della modifica dello Statuto della Libera università in merito alla composizione del Collegio di disciplina (art. 24, comma 1);

Vista la delibera della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 923 del 11 agosto 2015 concernente l'approvazione della modifica della Statuto della Libera università di Bolzano;

Vista la nota prot. 4244/2015 di data 19 agosto 2015 del Presidente della Libera università di Bolzano con la quale è stata trasmessa tramite PEC (posta elettronica certificata) al MIUR la modifica allo Statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Preso atto dell'avviso di ricevimento di tale nota, pervenuta al MIUR in data 20 agosto 2015;

Considerato che sono decorsi i 60 giorni dal ricevimento della nota trasmessa da codesto Ateneo e che, a tutt'oggi, non è pervenuta alcuna osservazione in merito;

Preso atto che il silenzio del Ministero competente è da ritenersi quale assenso alla modifica dello Statuto che deve ritenersi, pertanto, accolto;

Ritenuta di propria competenza;

Decreta

1. Di emanare le modifiche di cui all'art. 24, comma 1 dello Statuto della Libera università di Bolzano nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Lo Statuto modificato entra in vigore dopo un giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente decreto sará pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 22 ottobre 2015

Il Presidente: BERGMEISTER

ALLEGATO

STATUTO
Libera Università di Bolzano

Emanato con decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 48 del 31.10.2013

Integrato con decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 45 del 22.10.2015

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Forma giuridica, autonomia dell'Università e sigillo

1. La Libera Università di Bolzano, in tedesco "Freie Universität Bozen", in ladino "Università Liedia de Bulsan", in inglese "Free University of Bozen–Bolzano", di seguito denominata "Università", ha sede principale a Bolzano e sedi distaccate a Bressanone e a Brunico.
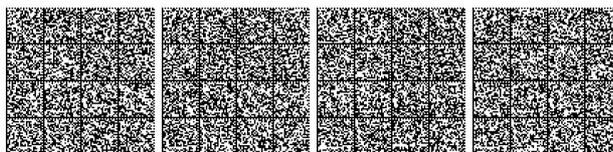
2. L'Università appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è autorizzata a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.

3. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e ha personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi sull'ordinamento universitario.

4. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e si conforma ai principi contenuti nella Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988.

5. In aggiunta e ad integrazione dell'offerta formativa e della ricerca, l'Università ha la facoltà di stipulare, a livello internazionale, nazionale e regionale, accordi con altre università, Centri scientifici, Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'art. 2 della legge 508 del 21 dicembre 1999, i Conservatori di musica, le Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, gli Istituti filosofico-teologici ossia gli Istituti di formazione superiore in scienze religiose di cui al D.M. del 15 luglio 1987, in applicazione del D.P.R. n. 751. del 16 dicembre 1985. Tali accordi possono essere collaborazioni, incorporamenti istituzionali o avere come oggetto il riconoscimento di crediti formativi universitari.

6. Il sigillo circolare dell'Università raffigura un libro che si apre tra due ali e che è posto sopra un grappolo d'uva costituito da sei acini. Al di sopra del libro si erge un'asta di mercurio. La scritta in carattere capitalis collocata tra una doppia linea esterna (una linea sottile e una linea d'ombra) e una doppia linea interna (una linea d'ombra e una linea perlata) recita: UNIVERSITAS STUDIORUM BAUZANENSIS.

7. Il sigillo è raffigurato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente statuto.

Art. 2.

Finalità e principi

1. L'Università, sede di ricerca e di formazione scientifica e professionale, istituzione plurilingue a riferimento internazionale, promuove e coordina le proprie attività nell'ambito della didattica e della ricerca, dell'apprendimento permanente e della diffusione delle conoscenze. In sinergia con altre istituzioni, concorre al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e di sviluppo tecnologico, socio-economico ed ambientale della società.

2. L'Università favorisce la partecipazione degli studenti/delle studentesse alle attività della stessa. Promuove la cooperazione culturale e scientifica a livello nazionale ed internazionale, anche tramite accordi sia con le istituzioni territoriali sia con università e istituti di ricerca internazionali o di aree limitrofe e si impegna per la diffusione del plurilinguismo nell'attività didattica ed amministrativa.

3. L'Università favorisce in modo particolare programmi di studio e di ricerca comuni, scambi di professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici e studenti/studentesse nell'ambito del sistema della "Euregio delle Università di Bolzano, Innsbruck e Trento" e la collaborazione tra tutti i centri di ricerca e formazione all'interno della stessa Euregio.

4. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale dell'Università e delle esigenze didattiche plurilingui che ne conseguono, vengono di norma utilizzate, accanto alle lingue locali tedesco, italiano e ladino, anche lingue straniere, l'inglese in particolare. In conformità alle Linee guida in merito al plurilinguismo, particolare attenzione è data ad un impiego equilibrato delle lingue ufficiali in cui si tengono le lezioni. Per motivi pratici e didattici può essere previsto un utilizzo anche disgiunto delle predette lingue. L'impiego delle lingue è definito negli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.

5. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale, e servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.

6. L'Università, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, può offrire a tutti/e i suoi/le sue componenti determinati servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 3.

Fonti di finanziamento

1. Al funzionamento ed allo sviluppo dell'Università sono destinati i finanziamenti ed i contributi della Provincia Autonoma di Bolzano (art. 17, c. 120 ss., art. 2, c. 123 L. n. 127/1997 e L. n. 191/2009), della Regione e dello Stato, le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti, tutti i beni ed i proventi delle attività istituzionali e le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.

2. L'Università può partecipare o costituire società imprese, fondazioni, associazioni o consorzi per lo svolgimento di attività strumentali laddove di supporto alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Eventuali ricavi derivanti da partecipazioni saranno impiegati a sostegno delle attività didattiche e di ricerca.

II. ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 4.

Organi dell'Ateneo

1. Gli organi di governo dell'Università sono:

a) il Consiglio dell'Università

b) il/la Presidente

c) il Senato accademico

d) il Rettore/la Rettrice

e) il Direttore/la Direttrice

2. Gli organi accademici centrali sono:

a) la Commissione di ricerca

b) la Commissione per gli studi

c) il Presidio di qualità

3. Gli organi delle strutture accademiche sono:

Facoltà:

a) il Preside/la Preside

b) il Consiglio di facoltà

c) il Consiglio del corso di studio

d) la Commissione didattico paritetica

4. Altri organi sono:

a) il Collegio dei revisori dei conti

b) il Nucleo di valutazione

c) il Collegio di disciplina

d) la Commissione etica

e) la Consulta degli studenti

f) il Comitato delle pari opportunità

5. Centri per la didattica e la ricerca sono:

le Scuole (Schools)

i Centri di competenza per la ricerca

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 5.

Composizione del Consiglio dell'Università

1. Il Consiglio dell'Università è composto dai seguenti membri, che devono avere la padronanza attiva di una delle tre lingue ufficiali della provincia e la conoscenza almeno passiva di una seconda:

a) il Rettore/la Rettrice;

b) quattro membri nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano tra persone esperte nell'ambito della scienza, della cultura, della tecnica, dell'economia, delle attività sanitarie e sociali o della vita pubblica, di cui almeno uno per ciascuno dei tre gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino;

c) un membro nominato dal Senato accademico che non sia contemporaneamente componente di questa università;

d) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse, secondo il Regolamento elezioni.

2. Il Consiglio dell'Università nomina al suo interno, tra i/le componenti di cui alla lettera *b)*, il/la Presidente e un/una Vicepresidente, i quali/le quali devono appartenere a gruppi linguistici differenti.

3. Nella composizione del Consiglio dell'Università si pone particolare attenzione al rispetto dell'adeguata rappresentanza femminile.

4. Alle sedute del Consiglio dell'Università partecipano, con diritto di voto consultivo, il/la Direttore/Direttrice e i/le Presidenti onorari/e.

La qualifica di membro effettivo del Consiglio dell'Università è incompatibile con l'esercizio di un mandato politico.

5. Qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la nomina di uno/una o più componenti, il Consiglio dell'Università si ritiene validamente costituito, a condizione che sia raggiunta la maggioranza dei suoi/delle sue componenti.

6. I/le componenti del Consiglio dell'Università, ad eccezione del/della rappresentante degli studenti/delle studentesse, rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati/e; il Rettore/la Rettrice rimane in carica quale componente del Consiglio dell'Università per tutta la durata del suo mandato.

7. Qualora debbano essere sostituiti/e uno/a o più componenti, si provvederà alla nomina dei/delle componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno oltre la metà dei/delle componenti si intenderà decaduto l'intero Consiglio e si procederà immediatamente alla nomina di un nuovo Consiglio. Il/la Presidente del Consiglio decaduto svolge le operazioni di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 6.

Attribuzioni del Consiglio dell'Università

1. Il Consiglio dell'Università è il massimo organo di governo dell'Università.

2. Il Consiglio dell'Università:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università ed emette le relative direttive;

b) approva, tenendo conto dei pareri emessi dal Nucleo di valutazione e sentito il Senato accademico, i piani pluriennali (didattica e ricerca) e il piano di sviluppo dell'Università;

c) approva, sentito il Senato accademico, il programma annuale delle attività e la relazione sulla gestione dell'Università;

d) approva il bilancio di previsione nonché il bilancio consuntivo dell'Università;

e) approva le convenzioni che il presente statuto non demanda ad altri organi; il Consiglio dell'Università può delegare la stipula di accordi e convenzioni al/alla Presidente, al Direttore/alla Direttrice o al Rettore/alla Rettrice;

f) approva, sentito il Senato accademico, l'istituzione e la chiusura di strutture organizzative accademiche, Facoltà, centri per la didattica e la ricerca;

g) approva l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di programmi di formazione;

h) approva l'istituzione e l'attivazione di Spin-off e Start-up;

i) delibera, su proposta del Direttore/della Direttrice e sentito il Senato accademico, l'istituzione di centri di servizio e ne fissa le regole organizzative e di funzionamento;

j) approva, sentiti i Consigli di Facoltà, i ruoli organici del personale docente e delibera, sentito il Senato accademico, i criteri per il loro trattamento economico;

k) approva annualmente la proposta del/della Preside di reclutamento del personale docente nell'ambito dei ruoli organici approvati;

l) approva i bandi per le procedure di reclutamento di professori/professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici senior conformemente ai regolamenti interni relativi alla procedura per la nomina in ruolo;

m) delibera la nomina di professori/professoresse di ruolo e a tempo determinato nonché di ricercatori/ricercatrici senior, conformemente ai regolamenti interni relativi alla procedura per la nomina in ruolo;

n) delibera la nomina del Rettore/della Rettrice, sentito il Senato accademico, nonché dei Prorettori/delle Prorettrici, su proposta dello/della stesso/a Rettore/ Rettrice; nomina inoltre i Presidi/le Presidi, eletti/e dai rispettivi Consigli di Facoltà;

o) approva il contratto di lavoro del Rettore/della Rettrice fissando gli obiettivi che lo stesso/la stessa dovrà raggiungere;

p) delibera la nomina del Direttore/della Direttrice su proposta del/della Presidente, e ne approva il contratto di lavoro;

q) nomina su proposta della Commissione di ricerca due professori/professoresse di ruolo membri del Presidio di qualità;

r) nomina su proposta della Commissione per gli studi due professori/professoresse di ruolo membri del Presidio di qualità;

s) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il piano dell'organizzazione, nonché ogni altro regolamento che il presente statuto non demanda ad altri organi;

t) approva, sentito il Senato accademico, il regolamento generale d'Ateneo, i regolamenti delle strutture organizzative accademiche e dei loro organi, delle Facoltà, dei centri per la didattica e la ricerca, nonché dei centri di servizio;

u) approva, sentito il Senato accademico, il calendario accademico;

v) delibera l'ammontare delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;

w) determina, sentito la Commissione per gli studi, il numero massimo delle immatricolazioni per ciascun corso di studio;

x) approva, su proposta del Direttore/della Direttrice, i ruoli organici del personale tecnico ed amministrativo, regolando il loro trattamento giuridico ed economico;

y) approva, sentito il Senato accademico, e con una maggioranza dei due terzi dei membri, le modifiche al presente statuto;

z) delibera l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

aa) delibera, su proposta del Presidente/ della Presidente, del Rettore/della Rettrice o del Senato accademico, il conferimento di onorificenze;

bb) delibera su ogni altra questione di interesse per l'Università che il presente Statuto non demanda ad altri organi.

3. Nei casi di conflitto di competenza tra organi decide il Consiglio dell'Università.

4. Il Consiglio dell'Università può costituire uno o più comitati, cui demandare la trattazione di specifici argomenti e può delegare determinate competenze al/alla Presidente, al/alla Vicepresidente, al Rettore/alla Rettrice, al Prorettore/alla Prorettrice o al Direttore/alla Direttrice.

5. I membri del Consiglio dell'Università hanno il diritto di essere informati su tutte le questioni che riguardano l'Università.

Art. 7.

Presidente

1. Il/la Presidente del Consiglio dell'Università è il/la rappresentante legale dell'Università. Esso/essa:

a) convoca e presiede il Consiglio dell'Università;

b) esegue le delibere del Consiglio dell'Università, fatte salve le competenze attribuite al Rettore/alla Rettrice;

c) propone al Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico, l'istituzione e la chiusura di unità organizzative accademiche, facoltà e centri per la didattica e la ricerca;

d) propone al Consiglio dell'Università, sentito il Rettore/la Rettrice l'istituzione di corsi di studio e cattedre convenzionate, nonché il reclutamento di professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici e di altro personale accademico;

e) stipula unitamente al Rettore/alla Rettrice e al Direttore/alla Direttrice le convenzioni programmatico-finanziarie con la Provincia Autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Università intende raggiungere;

f) sottoscrive le convenzioni approvate dal Consiglio dell'Università;

g) emana lo Statuto, il regolamento didattico generale dell'Università, il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
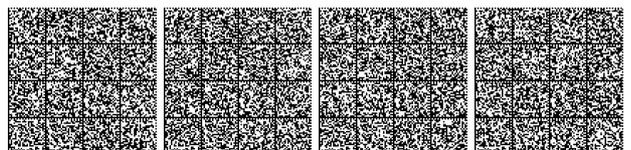
h) adotta, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio dell'Università, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

i) decide il rinvio delle delibere di altri organi nel caso in cui siano in contrasto alla legge, ai regolamenti, allo Statuto o alle delibere del Consiglio dell'Università. Quest'ultimo deve essere informato nei casi più gravi;

j) nomina in accordo con il Rettore/la Rettrice il coordinatore/la coordinatrice del Presidio di qualità;

k) decide sulla possibilità per l'Università di agire o resistere in giudizio nei casi di contenzioso;

l) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli/le dallo Statuto e che spettano per legge al/alla legale rappresentante dell'Università.

2. Il/la Presidente può delegare competenze e l'adozione di atti giuridici.

3. Il Consiglio dell'Università può conferire la nomina a vita di presidenti onorari/onorarie, scegliendo fra quei/quelle presidenti cessati/e dalle loro funzioni che si siano particolarmente distinti/e a favore dell'Università.

Art. 8.

Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto da:

a) il Rettore/la Rettrice;

b) i/le due Prorettori/Prorettrici;

c) i/le Presidi delle Facoltà;

d) due rappresentanti degli studenti/delle studentesse scelti/e secondo il Regolamento elezioni.

2. Il Rettore/la Rettrice può nominare tra i professori/le professoresse di prima fascia dell'Università, fino a tre delegati/delegate.

3. I delegati/le delegate del Rettore/della Rettrice e il Direttore/la Direttrice partecipano con diritto di voto consultivo alle sedute del Senato accademico.

4. Il Senato accademico:

a) approva, sentito la Commissione per gli studi, il regolamento didattico generale e i regolamenti dei corsi di studio;

b) approva, nel rispetto delle direttive generali di sviluppo approvate dal Consiglio dell'Università nonché nel rispetto del bilancio annuale e pluriennale dell'Università, la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la didattica e la ricerca, facendo salve le competenze esclusive del Consiglio dell'Università;

c) si esprime in merito al programma annuale delle attività sia per la didattica che per la ricerca, sentita la Commissione di ricerca per l'ambito della ricerca e la Commissione per gli studi, per l'ambito della didattica; esprime un parere in merito alla relazione annuale sulla gestione;

d) esprime parere in merito alla nomina del Rettore/della Rettrice; si esprime altresì in merito alla nomina di professori/professoresse, incluse le posizioni di professori straordinari/professoresse straordinarie a tempo determinato e di ricercatori/ricercatrici, ed esercita le attribuzioni conformemente ai regolamenti interni della procedura per la nomina in ruolo;

e) esprime parere in merito all'istituzione e la chiusura di strutture organizzative accademiche, Facoltà e centri per la didattica e la ricerca;

f) esprime parere in merito al regolamento generale di Ateneo, al regolamento delle unità organizzative accademiche e dei loro organi, in modo particolare a quello di Facoltà, dei centri per la didattica e la ricerca, nonché al regolamento dei centri di servizio;

g) esprime parere in merito ad eventuali modifiche al presente Statuto;

h) esprime parere in merito ai regolamenti che disciplinano il trattamento giuridico del personale docente e ai criteri per il loro trattamento economico;

i) esprime parere in merito al calendario accademico.

5. Il Senato accademico ha la facoltà di delegare l'approvazione di determinate convenzioni.

6. Ove il Consiglio dell'Università richieda, per le sue specifiche delibere, l'acquisizione di proposte e/o pareri, a cui si dovrà provvedere entro 60 giorni dalla loro richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio dell'Università potrà deliberare anche in assenza degli stessi.

7. Il Senato accademico può costituire commissioni a cui delegare la trattazione di specifiche questioni di sua competenza.

Art. 9.

Rettore/Rettrice

1. Il Rettore/la Rettrice è nominato/a dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico, scelto/a tra professori/professoresse universitari/e di riconosciuto valore scientifico internazionale. Resta in carica per un quadriennio accademico e può essere confermato/a una sola volta.

2. Il Rettore/la Rettrice:

a) convoca e presiede il Senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue delibere, fatta salva l'esecuzione di quelle delibere del Senato accademico che sono riservate al/alla Presidente del Consiglio dell'Università;

b) riferisce al Consiglio dell'Università, in occasione della relazione sulla gestione, sugli obiettivi raggiunti dall'Università nella didattica e nella ricerca;

c) nelle materie di sua competenza, cura l'osservanza delle leggi, delle norme concernenti l'ordinamento universitario e delle linee guida in materia scientifica e didattica; rinvia le decisioni di altri organi, nel caso di contrarietà alla legge, ai regolamenti, allo Statuto o alle delibere del Senato accademico. Quest'ultimo deve essere informato nei casi più gravi;

d) propone convenzioni ai sensi dell'art. 29, comma 2, con altre Università, centri di ricerca, nonché istituzioni culturali e scientifiche;

e) propone al Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico, l'istituzione e la chiusura di unità organizzative accademiche e centri per la didattica e la ricerca;

f) avvia, secondo le disposizioni vigenti, i procedimenti disciplinari nei confronti del personale accademico e degli studenti/delle studentesse e adotta nei confronti di questi ultimi/di queste ultime eventuali provvedimenti disciplinari;

g) approva il conferimento di premi in riferimento a didattica e ricerca;

h) rappresenta l'Università in occasione di cerimonie accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

i) sottoscrive i contratti di lavoro del personale accademico;

j) sottoscrive le convenzioni che sono state approvate dal Senato accademico;

k) stipula, unitamente al/alla Presidente del Consiglio dell'Università e al Direttore/alla Direttrice, convenzioni programmatico-finanziarie con la Provincia Autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Università si impegna a raggiungere;

l) stipula con i/le Presidi delle Facoltà, con i Direttori/Direttrici dei centri di ricerca o di altre strutture organizzative accademiche gli accordi sugli obiettivi da raggiungere;

m) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

n) esercita tutte le altre funzioni ad esso/essa attribuite dalla legge, fatta salva la competenza degli altri organi previsti dal presente Statuto.

3. Su proposta del Rettore/della Rettrice, il Consiglio dell'Università nomina fino a due Prorettori/Prorettrici, scelti/e tra professori/professoresse di prima fascia appartenenti preferibilmente ad una Facoltà diversa da quella del Rettore/della Rettrice che rimarranno in carica quattro anni. I Prorettori/le Prorettrici sono chiamati/e a sostituire il Rettore/la Rettrice in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il Rettore/la Rettrice ha la facoltà di delegare competenze e l'adozione di atti giuridici.

Art. 10.

Direttore/Direttrice

1. La direzione della struttura amministrativa compete al Direttore/alla Direttrice. L'incarico di Direttore/Direttrice è attribuito dal Consiglio dell'Università a persona qualificata, scelta attraverso una procedura di selezione. Il Direttore/la Direttrice risponde direttamente al/alla Presidente. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato. Il Direttore/la Direttrice può nominare un Vicedirettore/una Vicedirettrice.

2. Il Direttore/la Direttrice:

a) adotta i provvedimenti per l'organizzazione degli uffici;

b) è amministrativamente responsabile dei centri di servizio che gli/le sono assegnati. Dirige e coordina il relativo personale tecnico ed amministrativo dei centri di servizio a lui/lei sottoposti;

c) esplica una attività generale di indirizzo e direzione volta al raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo e del programma annuale delle attività;

d) sottoscrive i contratti di lavoro del personale tecnico ed amministrativo;

e) formula proposte al Consiglio dell'Università anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e ne cura l'attuazione;

f) garantisce le funzioni che la normativa universitaria attribuisce al Direttore amministrativo/alla Direttrice amministrativa a nonché al Direttore/alla Direttrice generale;

g) opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Consiglio dell'Università;

h) può partecipare, con diritto di voto consultivo, personalmente o a mezzo di un delegato/una delegata alle sedute del Consiglio dell'Università, a quelle del Senato accademico, della Commissione di ricerca, della Commissione per gli studi e del Presidio di qualità;

i) propone al Consiglio dell'Università il numero e la tipologia di strutture organizzative utili al regolare svolgimento dell'attività amministrativa nonché gli ambiti di competenza delle stesse per il piano dell'organizzazione;

j) propone al Consiglio dell'Università l'istituzione di centri di servizio e la disciplina per la loro organizzazione e funzionamento;

k) stipula unitamente al/alla Presidente e al Rettore/alla Rettrice gli accordi con la Provincia Autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Università deve raggiungere.

ORGANI CENTRALI DELL'ATENEO

Art. 11.

Commissione di ricerca

1. La Commissione di ricerca è composta da:

a) il Rettore/la Rettrice o dal Prorettore delegato/dalla Prorettrice delegata, da cui la commissione stessa è presieduta;

b) un membro esterno di fama internazionale per ogni Facoltà che viene nominato dal Rettore/dalla Rettrice, scelto tra una rosa di tre candidati/e proposti/e da ogni Consiglio di Facoltà per la durata di 3 anni;

c) il/la Vicepreside cui compete la coordinazione della ricerca per ogni Facoltà;

d) Il/la responsabile dei singoli centri per la ricerca.

2. Il Direttore/la Direttrice, un/a responsabile di un'unità organizzativa da lui/lei nominato/a e il/la responsabile della biblioteca partecipano alle sedute della Commissione di ricerca con diritto di voto consultivo.

3. La Commissione di ricerca:

a) assume il compito della pianificazione e del coordinamento a livello d'ateneo della ricerca;

b) propone al Consiglio dell'Università le risorse destinabili alla ricerca nei limiti stabiliti dal bilancio di previsione approvato;

c) delibera nell'ambito dell'indirizzo generale di sviluppo dell'Università i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca previste dal bilancio di previsione;

d) formula un parere in merito al programma annuale delle attività di ricerca;

e) propone al Consiglio dell'Università due professori/esse di ruolo quali membri del Presidio di qualità, uno/a dei/delle quali appartenenti all'area scientifica, l'altro/a a quella umanistica.

4. Il regolamento di funzionamento della Commissione di ricerca è approvato dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico.

Art. 12.

Commissione per gli studi

1. La Commissione per gli studi è composta da:

a) il Rettore/la Rettrice o dal Prorettore/dalla Prorettrice delegato/a che presiede lo stesso organo;

b) il/la Vicepreside competente per il coordinamento della didattica di ogni singola Facoltà;

c) il/la Rappresentante degli studenti/delle studentesse nominato/a dalla Consulta degli studenti tra i suoi componenti secondo il Regolamento elezioni.

2. La Commissione per gli studi può invitare su temi specifici esperti di fama internazionale a fini consultativi.

3. Il Direttore/la Direttrice, un/a responsabile di un'unità organizzativa da lui/lei nominato/a e il/la responsabile del Centro linguistico partecipano alle sedute della Commissione per gli studi, con diritto di voto consultivo.

4. La Commissione per gli studi:

a) assume il compito della pianificazione e del coordinamento a livello d'ateneo nel settore della didattica;

b) esprime un parere in merito al regolamento didattico generale e ai regolamenti dei corsi di studio;

c) formula un parere in merito a nuovi corsi di studio;

d) propone al Consiglio dell'Università, in sede di programmazione universitaria, i criteri per l'assegnazione delle risorse destinabili alla didattica;

e) formula un parere in merito al programma annuale delle attività nell'ambito della didattica;

f) propone al Consiglio dell'Università due professori/professoresse di ruolo membri del Presidio di qualità, uno/a dei/delle quali appartenente all'area scientifica, l'altro/a a quella umanistica.

5. Il regolamento della Commissione per gli studi viene approvato dal Consiglio dell'Università, una volta sentito il Senato accademico.

Art. 13.

Presidio di qualità

1. Il Presidio di qualità è composto da:

a) il coordinatore/la coordinatrice che presiede lo stesso organo, nominato/a dal/dalla Presidente in accordo con il Rettore/la Rettrice;

b) due professori/professoresse nominati/e dal Consiglio dell'Università su proposta della Commissione per gli studi;

c) due professori/professoresse nominati/e dal Consiglio dell'Università su proposta della Commissione di ricerca;

d) il/la rappresentante degli studenti/delle studentesse scelto/a dalla Consulta degli studenti tra i suoi membri secondo il Regolamento elezioni.

2. Il Direttore/la Direttrice e il/la responsabile della qualità dei servizi partecipano alle sedute del Presidio di qualità, con diritto di voto consultivo.

3. Il Presidio di qualità assolve i compiti previsti dalle disposizioni di legge e finalizzati alla garanzia di qualità nell'ambito della didattica e della ricerca e ne coordina i processi interni per l'assicurazione della qualità dell'Università.

ORGANI DELLE STRUTTURE ACCADEMICHE

Art. 14.

Facoltà e organi

1. La Facoltà è la struttura accademica cui è attribuita la responsabilità per le attività didattiche e di ricerca.

Il personale accademico di ruolo è incardinato in una delle facoltà.
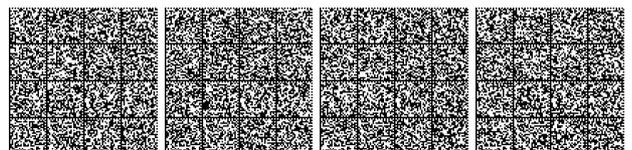
2. Gli organi delle Facoltà sono il/la Preside, il Consiglio di Facoltà, il Direttore/la Direttrice del corso di studio, il Consiglio del corso di studio nonché la Commissione didattica paritetica.

3. Per ogni facoltà può essere istituito un mentoring group scientifico. La composizione e le attribuzioni sono indicate in un regolamento, approvato dal Consiglio dell'Università.

Art. 15.

Preside

1. Il/la Preside è eletto/a da tutti/e i/le componenti del rispettivo Consiglio di Facoltà tra i professori/le professoresse a tempo pieno di prima fascia di ruolo e viene nominato/a dal Consiglio dell'Università. Esso/essa resta in carica per un triennio accademico e può essere confermato/a una sola volta.

2. Esso/essa rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà. Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Facoltà, vigila sulle attività didattiche e di ricerca, nomina le commissioni di esame di profitto e sottoscrive gli incarichi di docenza a contratto.

3. Il/la Preside stipula con il Direttore/la Direttrice del corso di studio ed i/le responsabili d'area di ricerca, responsabile ciascuno/a del rispettivo ambito di ricerca, gli accordi concernenti gli obiettivi da conseguire.

4. Il/la Preside provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, conformemente alle indicazioni del Senato accademico e alle decisioni del Consiglio dell'Università e del Consiglio di facoltà.

5. Il/la Preside definisce, insieme ai Direttori/alle Direttrici del corso di studio e ai/alle responsabili d'area di ricerca, la relazione sugli obiettivi raggiunti della Facoltà sia nella didattica che nella ricerca.

6. Il/la Preside approva le graduatorie delle procedure di selezione degli incarichi di docenza nonché delle collaborazioni didattiche e di ricerca.

7. Il/la Preside, sentiti/e i/le Direttori/Direttrici dei corsi di studio e i/le responsabili d'area di ricerca formula al Consiglio dell'Università una proposta in merito all'assunzione di personale docente nei limiti dei ruoli in organico approvati.

8. Il/la Preside nomina due Vicepresidi, di cui uno/una responsabile del coordinamento della ricerca ed uno/una del coordinamento della didattica. Il/la Vicepreside per la didattica viene nominato/a tra i Direttori/le Direttrici dei corsi di studio. Almeno uno/a dei/delle due vicepresidi deve essere un professore/ una professoressa di ruolo di prima fascia.

Uno/a dei/delle Vicepresidi, con qualifica di professore/professoressa di ruolo di prima fascia, rappresenta il/la Preside in caso di suo/a impedimento o assenza. Il/la Preside ha la facoltà di delegare ai/alle Vicepresidi i compiti che gli/le competono.

9. Il/la Preside adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Facoltà salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

Art. 16.

Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto da:

a) il/la Preside da cui il Consiglio è presieduto;

b) i professori/le professoresse di prima e di seconda fascia di ruolo e a tempo determinato ed i ricercatori/le ricercatrici di ruolo (DPR 382/1980);

c) due rappresentanti dei ricercatori/delle ricercatrici a tempo determinato (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera *a)* e *b)* L. 240/2010) eletti/e sulla base del Regolamento elezioni di cui, ove possibile, uno tra i ricercatori/le ricercatrici senior ed uno/a tra i ricercatori/le ricercatrici junior.

d) due rappresentanti degli studenti/delle studentesse eletti/e sulla base del Regolamento elezioni;

2. Alle sedute del Consiglio di Facoltà partecipa, con diritto di voto consultivo, il/la responsabile della Segreteria di facoltà.

3. Il Consiglio di Facoltà:

a) propone il programma delle attività unitamente al bilancio di previsione nonché i piani pluriennali della Facoltà;

b) propone ogni anno il piano finalizzato allo sviluppo dell'offerta formativa;

c) delega ai consigli di corso determinate competenze relative ad attività di un corso di studio;

d) esercita le attribuzioni nell'ambito delle procedure per la nomina in ruolo di professori/professoresse e ricercatori/ ricercatrici, ai sensi dei regolamenti interni;

e) sottopone al Consiglio dell'Università e al Senato accademico, sentita la commissione per gli studi, le proposte concernenti i regolamenti di Facoltà nonché quelle relative all'attivazione di nuovi corsi di studio;

f) sottopone al Senato accademico, sentita la Commissione per gli studi, le proposte relative al regolamento didattico generale e ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio;

g) nomina i/le responsabili d'area di ricerca, scegliendoli/le tra i professori/le professoresse di prima e seconda fascia nonché tra i ricercatori/le ricercatrici di ruolo e senior;

h) delibera su ogni altra questione inerente la Facoltà che il presente Statuto non demanda ad altri organi.

Art. 17.

Direttori/Direttrici di corso di studio

1. I singoli corsi di studio sono diretti da un professore/una professoressa di ruolo di prima o di seconda fascia che viene nominato/a dal/dalla Preside per una durata di tre anni accademici.

Art. 18.

Consiglio del corso di studio

1. Per ogni corso di studio viene istituito un Consiglio del corso di studio.

2. Il Consiglio del corso di studio è composto da:

a) il Direttore/la Direttrice di corso di studio che presiede lo stesso organo;

b) un professore/una professoressa di ruolo di prima o di seconda fascia o un ricercatore/una ricercatrice che viene designato/a dal Consiglio di Facoltà per la medesima durata in carica del Direttore/della Direttrice di corso;

c) un/una rappresentante degli studenti/ delle studentesse eletto/a come da Regolamento elezioni.

3. Il Consiglio di Facoltà può delegare al Consiglio del corso di studio determinate competenze riguardanti le attività didattiche di un corso di studio.

4. Alle sedute del Consiglio del corso di studio possono partecipare su proposta del Direttore/della Direttrice del corso, con diritto di voto consultivo, anche esperti/esperte del settore.

Art. 19.

Commissione didattica paritetica

1. Ciascuna Facoltà istituisce una Commissione didattica paritetica avente la funzione di osservatorio permanente dell'attività didattica dei corsi di studio ad essa afferenti.

2. La Commissione didattica paritetica si compone di:

a) un professore/una professoressa designato/a dal competente Consiglio di Facoltà per la durata di 3 anni che non ricopra già la carica di Preside, Vicepreside o Direttore/Direttrice del corso di studio;

b) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse nominato/a secondo il Regolamento elezioni dalla Consulta degli studenti tra i/le rappresentanti degli studenti/ delle studentesse della rispettiva facoltà.

3. La Commissione didattica paritetica:

a) esprime un parere in merito alla corrispondenza tra i crediti da assegnare alle attività formative e gli specifici obiettivi programmati nei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza;

b) supervisiona, sulla base degli studi di rilevazione e delle statistiche disponibili, le attività formative svoltesi nell'ambito dei corsi di studio;

c) propone al Consiglio di Facoltà le iniziative finalizzate a migliorare l'attività didattica;

d) svolge, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, tutte le attività che le sono attribuite.

CENTRI PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

Art. 20.

Centri per la didattica (Scuole/Schools)

1. Con delibera del Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico possono essere istituiti centri per la didattica (Scuole/ Schools) coinvolgendo anche più Facoltà. Essi rappresentano unità organizzative per attività didattiche presso cui i corsi di studio vengono raggruppati e coordinati in modo unitario. Il Consiglio dell'Università può attribuire alle Scuole (Schools) una propria dotazione finanziaria.

2. Contestualmente all'istituzione di centri per la didattica (Scuole/ Schools) verrà approvato dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico, il relativo regolamento interno il quale ne definisce le finalità e le modalità di funzionamento nonché la composizione dell'organo di gestione.

Art. 21.

Centri di competenza per la ricerca

1. Presso l'Università possono essere istituiti, con delibera del Consiglio dell'Università, su proposta del/della Presidente o del Rettore/ della Rettrice, sentito il Senato accademico centri di competenza che operano nell'ambito della ricerca. Le facoltà deliberano la partecipazione ai centri di competenza del personale accademico afferente.

2. I centri di competenza sono unità organizzative temporanee, dirette da un professore/una professoressa o da un ricercatore/una ricercatrice da questa o da un'altra Università o da uno studioso/una studiosa riconosciuto/a a livello internazionale.

3. Contestualmente all'istituzione del centro di competenza verrà approvato dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico, il relativo regolamento interno. Il regolamento del centro stabilisce le finalità e le modalità di funzionamento dello stesso, nonché la composizione del organo di gestione e del comitato scientifico, quest'ultimo preferibilmente di composizione internazionale.

4. I centri di competenza possono anche svolgere attività commissionate da Enti pubblici o privati, dietro il pagamento di un corrispettivo.

5. I contratti, gli accordi e le convenzioni che riguardano i centri di competenza devono essere approvati dal Consiglio dell'Università.

6. La gestione amministrativa e contabile dei centri di competenza segue il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Consiglio dell'Università può attribuire ai centri di competenza una propria dotazione finanziaria.

ALTRI ORGANI

Art. 22.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo della gestione contabile e amministrativa viene eseguito da un Collegio di revisori dei conti, nominato dal Consiglio dell'Università, ed i/le cui componenti sono iscritti/e nell'albo dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Uno dei membri effettivi del Collegio viene designato dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Il/la Presidente del Collegio è nominato/a dal Consiglio dell'Università. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 23.

Nucleo di valutazione

1. L'Università adotta, anche ai sensi della legge 19 ottobre 1999 n. 370 un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, nonché degli interventi finalizzati al sostegno del diritto allo studio. Verifica altresì mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo di valutazione viene nominato dal Consiglio dell'Università, resta in carica per quattro anni ed è composto dai seguenti membri:

a) tre membri, scelti tra studiosi/e ed esperti/e nel campo della valutazione. Uno/a di loro viene scelto/a tra esperti/e dell'Università;

b) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse scelto/a dalla Consulta degli studenti tra i suoi/ le sue componenti secondo il Regolamento elezioni.

Art. 24.

Collegio di disciplina

1. È istituito, per i procedimenti disciplinari nei confronti dei/delle docenti universitari/e, il Collegio di disciplina. Esso è composto da tre professori/professoresse di I fascia, due pro-fessori/professoresse di II fascia e due ricercatori/ricercatrici, nonché da due membri supplenti per ciascuna fascia, nominati/e dal Consiglio dell'Università, sentito/a il Rettore/la Rettrice, tra il personale accademico di ruolo confermato. Tutti i/le componenti restano in carica per la durata di tre anni e sono confermabili.

2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della vigente normativa in materia.

3. Su segnalazione del Rettore/della Rettrice, il Collegio di disciplina cura, nel rispetto dei principi di riservatezza e del contraddittorio, l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, e formula la proposta di provvedimento in merito.

4. Il Rettore/la Rettrice, venuto/a a conoscenza di un fatto che deve dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, dà avvio al procedimento, trasmettendo gli atti al Collegio. Per i fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare non superiore alla censura il Rettore/la Rettrice procede con proprio provvedimento. Anche in questo caso il principio del contradditorio dovrà essere rispettato.

5. Il Collegio, all'esito dell'istruttoria, formula un parere vincolante per il Consiglio dell'Università che in conformità con il parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

6. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.

Art. 25.

Commissione etica

1. L'Università dispone di un codice etico le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i membri della stessa.

2. La Commissione etica ha funzioni di natura consultiva, di sostegno e di controllo per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni contenute nel codice etico.

3. La composizione e le attribuzioni della Commissione etica sono stabilite all'interno del codice etico approvato dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico.

4. La partecipazione alla Commissione etica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.

Art. 26.

Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è un organo consultivo dell'Università con funzioni di coordinamento dell'attività dei/delle rappresentanti degli studenti/delle studentesse.

2. La Consulta degli studenti è composta da tutti/e i/le rappresentanti degli studenti/delle studentesse eletti/e nei vari organi e viene nominata dal Rettore/dalla Rettrice.

3. La Consulta degli studenti è presieduta dal/dalla rappresentante degli studenti o dal/dalla suo/sua sostituto/a nominati/e dalla Consulta degli studenti tra i suoi componenti.

4. La Consulta degli studenti:

a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti/le studentesse e al diritto allo studio;

b) esprime parere sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti/delle studentesse per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

c) predispone il regolamento per il suo funzionamento che dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Università, previo parere del Senato accademico.

Art. 27.

Comitato per le pari opportunità

1. L'Università istituisce un Comitato per le pari opportunità che, in osservanza dei principi legislativi vigenti in materia, si occupa di supportare gli organi nell'applicazione di tali principi; in accordo con l'intera comunità universitaria, si impegna, attraverso iniziative mirate, a favorire un ambiente privo di discriminazioni orientato alle pari opportunità.

2. Il Comitato per le pari opportunità è composto da:

a) un/una rappresentante del personale docente;

b) un/una rappresentante del personale tecnico ed amministrativo;

c) un/una rappresentante degli studenti/ delle studentesse.

Tutti i componenti del Comitato vengono nominati ai sensi del Regolamento elezioni vigente.

3. Il Comitato nomina il/la suo/a Presidente scegliendolo/a tra i membri di cui alle lettera *a)* e *b)*.

4. I membri del Comitato indicati nelle lettere *a)* e *b)* rimangono in carica tre anni mentre quelli di cui alla lettera *c)* rimangono in carica due anni.

5. Le attribuzioni e gli obiettivi sono indicati nel regolamento dello stesso Comitato pari opportunità dell'Università, approvato dal Consiglio dell'Università.

6. Il Comitato pari opportunità elabora per il Consiglio dell'Università annualmente una relazione sugli obiettivi raggiunti.

III. STUDI

Art. 28.

Offerta didattica

1. Ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, l'Università conferisce i seguenti titoli accademici:

a) laurea (L); Bachelor

b) laurea magistrale (L.M.); Master

c) diploma di specializzazione (D.S);

d) dottorato di ricerca (D.R.);

e) master universitari di I° e II° livello.

2. L'Università, sentiti i Consigli di Facoltà e il parere del Senato accademico, può istituire i corsi previsti dall'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 29.

Cooperazione ed altre attività istituzionali

1. L'Università collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'attivazione di corsi di studio integrati presso una o più Università, nonché programmi di ricerca congiunti. Le Università coinvolte riconosceranno la validità del percorso seguito dagli studenti/dalle studentesse presso le Università e le istituzioni universitarie partecipanti. Questo vale altresì per i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi di studio integrati.

3. Gli accordi di collaborazione aventi come oggetto l'istituzione di corsi di studio e di dottorato di ricerca nel territorio della Provincia di Bolzano, dovranno essere resi noti al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro trenta giorni dalla stipula. Tali accordi diverranno esecutivi decorso il termine di trenta giorni dal loro ricevimento, a meno che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro tale termine non abbia sollevato delle contestazioni giustificate con la violazione della legge, degli obblighi internazionali dello Stato italiano o dei criteri stabiliti nei decreti emessi sulla base dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. L'Università promuove e sostiene gli scambi internazionali dei propri/delle proprie componenti anche con interventi di natura economica. La stessa può mettere a disposizione e gestire strutture di supporto e di alloggio per ospiti, anche in collaborazione con altri enti e in modo particolare con quelli il cui scopo sia quello di assicurare il diritto allo studio.

5. L'Università potrà rilasciare attestati a coloro che hanno partecipato a corsi di specializzazione e di perfezionamento nonché ad attività istituzionali organizzati dalla stessa.

6. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 5, l'Università potrà avvalersi anche di forme di collaborazione esterna come previsto dall'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

IV. CENTRI DI SERVIZIO

Art. 30.

Centri di servizio

1. L'istituzione dei centri di servizio viene deliberata dal Consiglio dell'Università su proposta del Direttore/della Direttrice, sentito il Senato accademico.

2. Lo stesso Consiglio dell'Università stabilisce, su proposta del Direttore/della Direttrice, sentito il Senato accademico, le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio.

3. Le attività finalizzate all'apprendimento e alla certificazione delle conoscenze linguistiche sono gestite da un centro interfacoltà denominato Centro linguistico di Ateneo.

4. La biblioteca universitaria cura l'acquisto, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché l'organizzazione e la diffusione di informazioni di carattere bibliografico.

V. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 31.

Principi dell'organizzazione e dell'amministrazione

1. Compito primario dell'organizzazione e dell'amministrazione universitaria è quello di un supporto efficiente ed efficace alle attività didattiche e di ricerca. Essa agisce in conformità ai principi di un utilizzo responsabile dei fondi a disposizione.
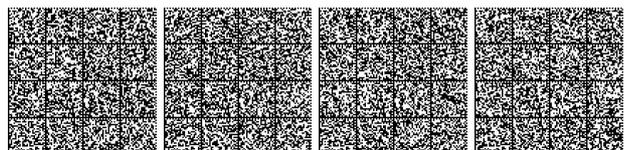
Art. 32.

Piano di organizzazione e regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Consiglio dell'Università, su proposta del Direttore/della Direttrice e attraverso il piano di organizzazione, determina il numero e il tipo di strutture organizzative necessarie al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, nonché i relativi ambiti.

2. La gestione finanziaria e contabile dell'Università è disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Consiglio dell'Università approva con delibera il bilancio di previsione entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro i termini stabiliti dalla normativa vigente; la durata dell'esercizio corrisponde all'anno solare.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

Entrata in vigore dello Statuto

1. La data di entrata in vigore del presente statuto viene fissata nel decreto di emanazione del presidente, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

AVVERTENZA:

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la Provincia Autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 76 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Art. 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 76 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

15A08393

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Sakitol» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 236/2015 del 20 ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SAKITOL

Confezioni:

040956 017 400 mg compresse rivestite con film – 6 compresse

040956 029 400 mg compresse rivestite con film – 12 compresse

Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l.

Procedura Nazionale con scadenza il 21 agosto 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08371

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Alter».

Estratto determina V&A/2083 del 28 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: B.I.z, relativamente al medicinale: ACIDO IBANDRONICO ALTER

Numero procedura europea: UK/H/2163/001/II/015

Titolare AIC: LABORATORI ALTER S.R.L.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento della Applicant Part dell'ASMF (versioni AP/v01-00/2011-07 e AP/v01-01/2012-07) per la sostanza attiva Ibandronato monoidrato prodotta da Dr Reddy's Laboratories Limited,

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08372

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Actavis».

Estratto determina V&A/2082 del 28 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: B.I.z, relativamente al medicinale: DONEPEZIL ACTAVIS

Numero procedura europea: EE/H/0106/001-002/II/020

Titolare AIC: ACTAVIS GROUP PTC EHF

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del DMF per il produttore di principio attivo Dr. Reddy's Laboratories Limited (versione Dr. Reddy's/Donepezil Hydrochloride/AP/01/September 2010 including July 2012 amendments/AP/01/July 2012),

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08373

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaxem Hib».

Estratto determina V&A/2080 del 28 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: B.I.a.1.e), relativamente al medicinale: VAXEM HIB

Numero procedura europea: IT/H/0122/001/II/033

Titolare AIC: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L

È autorizzata la seguente variazione: "introduzione di un nuovo produttore di emina equina, materiale usato per il mezzo di coltura dell'Haemophilus influenza type b",

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08374

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Reopro».

Estratto determina V&A/2078 del 28 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: B.II.b.2.b), relativamente al medicinale: REOPRO

Numero procedura europea: UK/H/0075/001/II/067

Titolare AIC: JANSSEN BIOLOGICS B.V.

È autorizzata la seguente variazione: introduzione del sito Cilag AG Schaffhausen, Hochstrasse 201 8200 Schaffhausen, Switzerland, come sito alternativo per i test di sterilità utilizzato per il rilascio e per gli studi di stabilità sul prodotto finito,

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08375

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fucymed».

Estratto determina V&A n. 2079/2015 del 28 ottobre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FUCYMED nelle forme e confezioni: "30 mg/100 cm^2 garza impregnata" 10 garze in bustina singola in lamina di alluminio, "30 mg/100 cm^2 garza impregnata" 50 garze in bustina singola in lamina di alluminio, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Leo Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Danimarca

Confezione: "30 mg/100 cm^2 garza impregnata" 10 garze in bustina singola in lamina di alluminio

AIC n. 044068017 (in base 10) 1B0V5K (in base 32)

Confezione: "30 mg/100 cm^2 garza impregnata" 50 garze in bustina singola in lamina di alluminio

AIC n. 044068029 (in base 10) 1B0V5X (in base 32)

Forma Farmaceutica: garza impregnata

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Precauzioni particolari per la conservazione: Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Composizione: ogni garza impregnata contiene:

Principio attivo: 30 mg/100 cm^2 di sodio fusidato in una garza di dimensioni pari a 10 cm x 10 cm

Eccipienti: alcool cetilico, lanolina, paraffina liquida, vaselina bianca, all-rac-α- tocoferolo, butilidrossitoluene (E321);

Produttore del principio attivo:

Leo Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Danimarca (sodio fusidato tutte le fasi);

Micro - Macinazione S.A., Via Cantonale CH - 6995, Molinazzo di Monteggio, Lugano, Svizzera (micronizzazione e particle size test);

Produttore del prodotto finito:

Leo Laboratories Ltd. (Leo PHARMA), 285 Cashel Road, Dublino 12, Irlanda (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Indicazioni terapeutiche: FUCYMED è indicato per il trattamento delle infezioni cutanee causate da batteri sensibili al sodio fusidato nei bambini a partire da 1 anno di età e negli adulti. Per informazioni sui batteri sensibili, vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Occorre prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. I medici prescrittori devono considerare la resistenza locale e la sensibilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "30 mg/100 cm^2 garza impregnata" 10 garze in bustina singola in lamina di alluminio

AIC n. 044068017

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "30 mg/100 cm^2 garza impregnata" 50 garze in bustina singola in lamina di alluminio

AIC n. 044068029

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: "30 mg/100 cm^2 garza impregnata" 10 garze in bustina singola in lamina di alluminio

AIC n. 044068017-RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "30 mg/100 cm^2 garza impregnata" 50 garze in bustina singola in lamina di alluminio

AIC n. 044068029 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire, ai sensi dell'art. 130, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08376

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Molteni».

Estratto determina V&A n. 2081/2015 del 28 ottobre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO MOLTENI nella forma e confezione: "10 mg/ml soluzione per infusione" 10 flaconcini in vetro da 50 ml, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: legge n. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., Strada Statale 67 Tosco Romagnola - Fraz. Granatieri – 50018, Scandicci (FI) Italia, codice fiscale 01286700487

Confezione: "10 mg/ml soluzione per infusione" 10 flaconcini in vetro da 50 ml

AIC n° 041600038 (in base 10) 17PK16 (in base 32)

Forma Farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: un ml contiene:

Principio Attivo: 10 mg di paracetamolo. Un flaconcino da 50 ml contiene 500 mg di paracetamolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "10 mg/ml soluzione per infusione" 10 flaconcini in vetro da 50 ml

AIC n° 041600038

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: "10 mg/ml soluzione per infusione" 10 flaconcini in vetro da 50 ml

AIC n° 041600038- OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Autorizzazioni variazioni

È autorizzata altresì anche la seguente variazione relativamente alla confezione autorizzata con la presente determinazione:

Tipo II:

B.II.b.4. b

Aggiunta di un lotto da 3000 l specifico per la formulazione pediatrica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08377

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Teva Italia».

Estratto determina n. 1279/2015 dell'8 ottobre 2015

Medicinale: ROSUVASTATINA TEVA ITALIA

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. – Via Messina, 38 – 20154 Milano

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267018 (in base 10), 198DYB (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267020 (in base 10), 198DYD (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267032 (in base 10), 198DYS (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267044 (in base 10), 198DZ4 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267057 (in base 10), 198DZK (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267069 (in base 10), 198DZX (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267071 (in base 10), 198DZZ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267083 (in base 10), 198F0C (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267095 (in base 10), 198F0R (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267107 (in base 10), 198F13 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267119 (in base 10), 198F1H (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267121 (in base 10), 198F1K (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267133 (in base 10), 198F1X (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267145 (in base 10), 198F29 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267158 (in base 10), 198F2Q (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267160 (in base 10), 198F2S (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043267172 (in base 10), 198F34 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267184 (in base 10), 198F3J (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267196 (in base 10), 198F3W (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267208 (in base 10), 198F48 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267210 (in base 10), 198F4B (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267222 (in base 10), 198F4Q (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267234 (in base 10), 198F52 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267246 (in base 10), 198F5G (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267259 (in base 10), 198F5V (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267261 (in base 10), 198F5X (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267273 (in base 10), 198F69 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267285 (in base 10), 198F6P (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267297 (in base 10), 198F71 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267309 (in base 10), 198F7F (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267311 (in base 10), 198F7H (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267323 (in base 10), 198F7V (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267335 (in base 10), 198F87 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267347 (in base 10), 198F8M (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043267350 (in base 10), 198F8Q (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043267362 (in base 10), 198F92 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267374 (in base 10), 198F9G (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267398 (in base 10), 198FB6 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267400 (in base 10), 198FB8 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267412 (in base 10), 198FBN (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267424 (in base 10), 198FC0 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267436 (in base 10), 198FCD (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267448 (in base 10), 198FCS (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267451 (in base 10), 198FCV (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267463 (in base 10), 198FD7 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267475 (in base 10), 198FDM (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267487 (in base 10), 198FDZ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267499 (in base 10), 198FFC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267501 (in base 10), 198FFF (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film»90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267513 (in base 10), 198FFT (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267525 (in base 10), 198FG5 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267537 (in base 10), 198FGK (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267549 (in base 10), 198FGX (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267552 (in base 10), 198FH0 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267564 (in base 10), 198FHD (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267576 (in base 10), 198FHS (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267588 (in base 10), 198FJ4 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267590 (in base 10), 198FJ6 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267602 (in base 10), 198FJL (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267614 (in base 10), 198FJY (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267626 (in base 10), 198FKB (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267638 (in base 10), 198FKQ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267640 (in base 10), 198FKS (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267653 (in base 10), 198FL5 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267665 (in base 10), 198FLK (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267677 (in base 10), 198FLX (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267689 (in base 10), 198FM9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267691 (in base 10), 198FMC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267703 (in base 10), 198FMR (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267715 (in base 10), 198FN3 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film»30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043267727 (in base 10), 198FNH (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043267739 (in base 10), 198FNV (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267741 (in base 10), 198FNX (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267754 (in base 10), 198FPB (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267766 (in base 10), 198FPQ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267778 (in base 10), 198FQ2 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267780 (in base 10), 198FQ4 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267792 (in base 10), 198FQJ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267804 (in base 10), 198FQW (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267816 (in base 10), 198FR8 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267828 (in base 10), 198FRN (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267830 (in base 10), 198FRQ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267842 (in base 10), 198FS2 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267855 (in base 10), 198FSH (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267867 (in base 10), 198FSV (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267879 (in base 10), 198FT7 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267881 (in base 10), 198FT9 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267893 (in base 10), 198FTP (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267905 (in base 10), 198FU1 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267917 (in base 10), 198FUF (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267929 (in base 10), 198FUT (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267931 (in base 10), 198FUV (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267943 (in base 10), 198FV7 (in base 32);
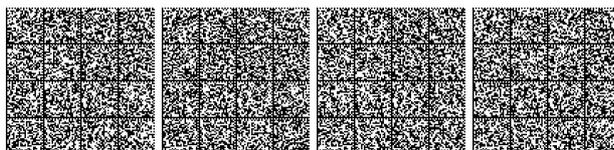
«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267956 (in base 10), 198FVN (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267968 (in base 10), 198FW0 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267970 (in base 10), 198FW2 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267982 (in base 10), 198FWG (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267994 (in base 10), 198FWU (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268010 (in base 10), 198FXB (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268022 (in base 10), 198FXQ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268034 (in base 10), 198FY2 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268046 (in base 10), 198FYG (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268059 (in base 10), 198FYV (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268061 (in base 10), 198FYX (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268073 (in base 10), 198FZ9 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268085 (in base 10), 198FZP (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043268097 (in base 10), 198G01 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043268109 (in base 10), 198G0F (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268111 (in base 10), 198G0H (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268123 (in base 10), 198G0V (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268135 (in base 10), 198G17 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268147 (in base 10), 198G1M (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268150 (in base 10), 198G1Q (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268162 (in base 10), 198G22 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268174 (in base 10), 198G2G (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268186 (in base 10), 198G2U (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268198 (in base 10), 198G36 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268200 (in base 10), 198G38 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268212 (in base 10), 198G3N (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268224 (in base 10), 198G40 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268236 (in base 10), 198G4D (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268248 (in base 10), 198G4S (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268251 (in base 10), 198G4V (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268263 (in base 10), 198G57 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 043268275 (in base 10), 198G5M (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268287 (in base 10), 198G5Z (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268299 (in base 10), 198G6C (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268301 (in base 10), 198G6F (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268313 (in base 10), 198G6T (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268325 (in base 10), 198G75 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268337 (in base 10), 198G7K (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268349 (in base 10), 198G7X (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268352 (in base 10), 198G80 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268364 (in base 10), 198G8D (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268376 (in base 10), 198G8S (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268388 (in base 10), 198G94 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268390 (in base 10), 198G96 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268402 (in base 10), 198G9L (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268414 (in base 10), 198G9Y (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268426 (in base 10), 198GBB (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268438 (in base 10), 198GBQ (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268440 (in base 10), 198GBS (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043268453 (in base 10), 198GC5 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043268465 (in base 10), 198GCK (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 5, 10, 20 o 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina:

lattosio monoidrato;

crospovidone (tipo *B)*;

idrossipropilcellulosa;

idrogenocarbonato di sodio;

magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

lattosio monoidrato;

ipromellosa 6 Cp;

titanio diossido (E 171);

triacetina;

ferro ossido giallo (E 172) in Rosuvastatina 5 mg compresse rivestite con film;

ferro ossido rosso (E 172) in Rosuvastatina 10 mg, 20 mg e 40 mg compresse;

rivestite con film.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipercolesterolemia;

Adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 6 anni con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata.

Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari: prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1), come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ROSUVASTATINA TEVA ITALIA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08378

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Liconsa».

Estratto determina n. 1296/2015 del 12 ottobre 2015

Medicinale: ROSUVASTATINA LICONSA.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Liconsa, S.A. - Gran Via Carlos III, 98, 7° piano - 08028 Barcelona (Spagna).

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643093 (in base 10) 19MW6P (in base 32);

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643105 (in base 10) 19MW71 (in base 32);

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643117 (in base 10) 19MW7F (in base 32);

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643129 (in base 10) 19MW7T (in base 32);

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643016 (in base 10) 19MW48 (in base 32);

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643131 (in base 10) 19MW7V (in base 32);

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643143 (in base 10) 19MW87 (in base 32);

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643156 (in base 10) 19MW8N (in base 32);

Confezione:«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643168 (in base 10) 19MW90 (in base 32);

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643170 (in base 10) 19MW92 (in base 32);

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643182 (in base 10) 19MW9G (in base 32);

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643194 (in base 10) 19MW9U (in base 32);

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 043643028 (in base 10) 19MW4N (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643206 (in base 10) 19MWB6 (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643218 (in base 10) 19MWBL (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643220 (in base 10) 19MWBN (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643232 (in base 10) 19MWC0 (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 043643030 (in base 10) 19MW4Q (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643244 (in base 10) 19MWCD (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643257 (in base 10) 19MWCT (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643269 (in base 10) 19MWD5 (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643271 (in base 10) 19MWD7 (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643283 (in base 10) 19MWDM (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643295 (in base 10) 19MWDZ (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643307 (in base 10) 19MWFC (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643319 (in base 10) 19MWFR (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 043643042 (in base 10) 19MW52 (in base 32);

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643321 (in base 10) 19MWFT (in base 32);

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643333 (in base 10) 19MWG5 (in base 32);

Confezione:«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643345 (in base 10) 19MWGK (in base 32);

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643358 (in base 10) 19MWGY (in base 32);

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 043643055 (in base 10) 19MW5H (in base 32);

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643360 (in base 10) 19MWH0 (in base 32);

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643372 (in base 10) 19MWHD (in base 32);

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643384 (in base 10) 19MWHS (in base 32);

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643396 (in base 10) 19MWJ4 (in base 32);

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643408 (in base 10) 19MWJJ (in base 32);

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643410 (in base 10) 19MWJL (in base 32);

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643422 (in base 10) 19MWJY (in base 32);

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643434 (in base 10) 19MWKB (in base 32);

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 Compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 043643067 (in base 10) 19MW5V (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643446 (in base 10) 19MWKQ (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643459 (in base 10) 19MWL3 (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643461 (in base 10) 19MWL5 (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643473 (in base 10) 19MWLK (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 043643079 (in base 10) 19MW67 (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643485 (in base 10) 19MWLX (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643497 (in base 10) 19MWM9 (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643509 (in base 10) 19MWMP (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643511 (in base 10) 19MWMR (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643523 (in base 10) 19MWN3 (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643535 (in base 10) 19MWNH (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643547 (in base 10) 19MWNV (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 043643550 (in base 10) 19MWNY (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 043643081 (in base 10) 19MW69 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg, 10 mg, 20 mg o 40 mg di rosuvastatina come rosuvastatina sale di calcio rispettivamente;

eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina,

Silice colloidale anidra,

Crospovidone,

Lattosio monoidrato,

Magnesio stearato.

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa, titanio diossido (E171), lattosio monoidrato, triacetina,

Ferro ossido, giallo (E172) (solo per il dosaggio da 5 *mg)*,

Ferro ossido, rosso (E172) (per i dosaggi da 10 mg, 20 mg e 40 *mg)*.

Produzione e analisi della sostanza attiva: MSN Laboratories Limited, Sy. No. 317 & 323, Rudraram (V), Patancheru (Mandal), Medak District, Pin code: 502 329, Andhra Pradesh, India.

Sito di produzione alternativo solo per gli intermedi:

Maithri Laboratories Pvt. Ltd., Sy. No. 14, Gaddapotharam (Village), Jinnaram (Mandal), Medak District, Pin - 502 319, Andhra Pradesh, India;

Vijeta Life Sciences Pvt. Ltd., Sy. No. 21/A & 21/AA, Mambapur village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, India;

Jiangsu Alpha Pharmaceutical Co. Ltd, 9 Yanshan Road.Lakeside new Town Development Zone, Suqian City, Jiangsu Province, Cina;

Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical Co. Ltd., Chem & APIs. Industrial Zone, DUQIAO Town, Linhai Zhejiang, Cina.

Rilascio dei lotti, controllo dei lotti, produzione: Medochemie Ltd - Central Factory, 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011, Limassol, Cipro.

Rilascio dei lotti, controllo dei lotti, confezionamento primario e secondario: Laboratorios Liconsa, S.A., Polígono Industrial Miralcampo. Avda. Miralcampo 7, 19200 Azuqueca de Henares - Guadalajara, Spagna.

Controllo dei lotti - Analisi microbiologica: Laboratorio De Analisis Dr. Echevarne, C/Provenza 312 bajos 08037 Barcelona, 08037 Barcellona, Spagna.
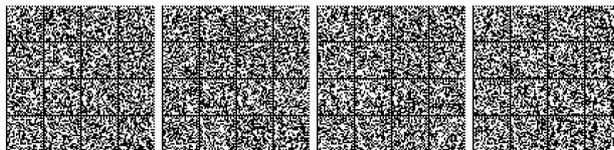
Confezionamento primario e secondario: Medochemie Ltd - Factory AZ, 2 Michael Erakleous street, Agios Athanassios Industrial Area, 4101, Limassol, Cipro.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'ipercolesterolemia.

Adulti, adolescenti e bambini di 6 anni di età o più grandi con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. Esercizio fisico, riduzione ponderale) è inadeguata.

Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non siano appropriati.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari.

Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1), come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina Liconsa» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08387

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ibuprofene Alter», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 235/2015 del 20 ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del:

Medicinale: IBUPROFENE ALTER;

Confezioni:

A.I.C. n. 037029 016 - 400 mg compresse rivestite con film - 30 compresse;

A.I.C. n. 037029 028 - 600 mg compresse rivestite con film - 30 compresse;

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l.;

Procedura: Nazionale;

con scadenza il 21 agosto 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08388

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des zweisprachigen Textes des Dekretes des Präsidenten des Universitätssrates der Freien Universität Bozen Nr. 45 vom 22. Oktober 2015, betreffend den Erlass der Abänderungen des Statuts der Freien Universität Bozen.

Im Sinne von Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, dass im Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 44 vom 03. November 2015 in zweisprachiger Fassung das Dekret des Präsidenten der Freien Universität Bozen, betreffend den Erlass der Abänderungen des Statuts der Freien Universität Bozen veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 60 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del Presidente del Consiglio dell'università n. 45 del 22 ottobre 2015, relativo all'emanazione delle modifiche dello Statuto della Libera università di Bolzano, inserito alla pag. 60 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

15A08394

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Crudo di Cuneo».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione d'origine protetta «Crudo di Cuneo» registrata con regolamento (UE) n. 1239/2009.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela e promozione del «Crudo di Cuneo», corso Dante n. 51 - 12100 Cuneo, e che il predetto Consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della regione Piemonte circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Crudo di Cuneo» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CRUDO DI CUNEO»

Art. 1.
Denominazione del prodotto

La Denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo» individua esclusivamente il prosciutto crudo che risponde alle caratteristiche ottenute con le procedure di produzione e nell'area di cui al presente disciplinare.

Art. 2.
Requisiti dei suini e delle cosce destinati alla produzione del Prosciutto «Crudo di Cuneo» - Descrizione del prodotto

2.1. Materie prime: possono essere avviate alla produzione del «Crudo di Cuneo» solo cosce suine fresche, provenienti da animali nati, allevati e macellati, nella zona di produzione individuata all'art. 3.

Non possono essere utilizzate cosce congelate.

È esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.

2.2. Caratteristiche genetiche: sono ammessi gli animali in purezza o d'incrocio, ibridi, comunque non manipolati geneticamente, di razza tradizionali quali: Large White, Landrace e Duroc iscritte al Libro genealogico italiano o a Libri genealogici esteri riconosciuti dal Libro genealogico italiano e che presentano finalità compatibili con il Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

I suini allevati devono essere in grado di raggiungere pesi medi per partita (peso vivo) di kg 165 più o meno 10%.

2.3. Età di macellazione: l'età minima di macellazione è di mesi otto e verrà accertata sulla base di un apposito tatuaggio indelebile recante la sigla della provincia, il codice identificativo dell'allevamento di provenienza e la lettera corrispondente al mese di nascita del suinetto posto dall'allevatore entro il trentesimo giorno dalla nascita stessa sul piatto esterno di entrambe le cosce.

2.4. Qualità della carne: sono escluse le carni di suini portatori di miopatie conclamate (PSE; DFD; postumi di evidenti processi infiammatori e traumatici pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione.

2.5. Caratteristiche delle cosce: le cosce fresche rifilate, prive del piede e con l'anchetta presente, devono provenire da animali macellati secondo buona prassi e devono corrispondere ai seguenti requisiti:

lo spessore del grasso della parte esterna, misurato verticalmente all'altezza della testa del femore, deve essere compreso fra 10 e 20 mm;

la porzione di carne eccedente la testa del femore non deve superare i 6 cm;

la coscia non deve presentare i seguenti difetti che la rendono inidonea alla produzione del «Crudo di Cuneo»:

marezzatura eccessiva;

ematomi;

scollamenti;

fratture;

il grasso di copertura deve corrispondere ai seguenti requisiti:

Parametro	Limite massimo
Numero di jodio	70
Acido linoleico	15

2.6. Caratteristiche del prodotto: il prodotto finito, ottenuto nel rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare, può essere denominato «Crudo di Cuneo» esclusivamente se corrisponde ai seguenti requisiti:

1) tempo di stagionatura minimo: dieci mesi da inizio lavorazione;

2) peso compreso fra 8,5 e 12,00 kg a stagionatura ultimata;

3) colore al taglio: rosso uniforme;

4) consistenza della parte magra esterna e di quella interna: morbida, compatta non flaccida;

5) grasso esterno visibile (grasso di copertura) di colore bianco tendente al giallo, compatto non untuoso;

6) aroma e sapore al taglio: fragrante, stagionato, dolce;

7) grasso interno di colore bianco, presente in piccola quantità entro e fra i principali fasci muscolari;

8) assenza di anomalie olfattive: alla puntatura con ago-sonda della frazione magra, eseguita sistematicamente nei cinque punti canonici (gambo, vena laterale, vena centrale, anchetta, testa del femore), non devono essere rilevati odori sgradevoli né anomalie olfattive di sorta; il grasso, alla puntura, non deve presentare odore rancido eccessivo, né odore di latte, pesce, né altri odori anomali;

9) caratteristiche chimiche: la composizione chimica del magro in percentuale del muscolo bicipite femorale deve rispettare i seguenti limiti minimi e massimi (analisi eseguita al decimo mese di stagionatura):

Parametri	Minimo	Massimo
Sale	4,5	6,9
Umidità	57	63
Proteolisi	22	31

La proteolisi si misurerà come percentuale d'azoto non proteico estraibile rispetto al tenore d'azoto totale;

10) assenza di anomalie esteriori: la cotenna e le ossa devono essere integre, non devono comparire segni evidenti d'incrostazione, né rammollimenti eccessivi;

11) colore al taglio: non devono essere presenti disuniformità, macchie, striature.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione del «Crudo di Cuneo» D.O.P. in tutte le sue fasi, nascita e allevamento dei suini, macellazione, trasformazione, stagionatura, comprende la provincia di Cuneo, la provincia di Asti e i seguenti comuni della provincia di Torino: Airasca, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Isolabella, Lombriasco, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pralormo, Prarostino, Riva, Roletto, Rorà, S. Secondo di Pinerolo, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto

5.1. Prescrizioni relative all'allevamento: le fasi di allevamento dei suini destinati alla produzione del «Crudo di Cuneo» sono così definite:

avviamento: fino a 30 kg peso vivo;

magronaggio: da 30 a 80 kg peso vivo;

ingrasso: da 80 kg al peso finale.

5.2. Alimenti ammessi durante la fase di avviamento: pur nel rispetto di tutte le norme concernenti la preparazione ed il commercio dei mangimi zootecnici, in considerazione del lungo tempo che intercorre prima della macellazione, non è necessario porre limitazioni qualitative e quantitative all'alimentazione del suinetto, fermo restando il divieto all'uso di:

plasma suino spray;

derivati e sottoprodotti del latte freschi e concentrati;

farine di pesce.

5.3. Alimenti ammessi durante la fase di magronaggio: in tale fase la sostanza secca (s.s.) da cereali non dovrà essere inferiore al 45% di quella totale.

Oltre agli alimenti ammessi per la fase di ingrasso sono ammessi gli alimenti di seguito riportati:

grassi con punto di fusione superiore a 36° C fino al 2% della s.s. della razione/giorno;

lisati proteici fino all'1% della s.s. della razione/giorno;

silomais fino al 10% della s.s. della razione/giorno.

5.4. Alimenti ammessi durante la fase di ingrasso: la presenza di sostanza secca (s.s.) da cereali nella fase d'ingrasso non dovrà essere inferiore al 55% del totale. La quantità massima di acido linoleico ammessa è pari al 2% della s.s. della dieta.

Possono essere usati i seguenti alimenti:

mais fino al 55% della sostanza secca della razione/giorno;

pastone di granella/pannocchia fino al 55% della sostanza secca della razione/giorno;

sorgo fino al 40% della sostanza secca della razione/giorno;

orzo fino al 40% della sostanza secca della razione/giorno;

frumento fino al 25% della sostanza secca della razione/giorno;

triticale fino al 25% della sostanza secca della razione/giorno;

avena fino al 25% della sostanza secca della razione/giorno;

cereali minori fino al 25% della sostanza secca della razione/giorno;

crusca e altri sottoprodotti del frumento fino al 20% della sostanza secca della razione/giorno;

expeller di lino fino al 2% della sostanza secca della razione/giorno;

polpe secche esauste di bietola fino al 4% della sostanza secca della razione/giorno;

siero di latte fino ad un massimo di 15 litri/giorno;

melasso fino al 5% della sostanza secca della razione/giorno;

farina d'estrazione di soia fino al 15% della sostanza secca della razione/giorno;

lievito di birra/torula fino al 2% della sostanza secca della razione/giorno;

grassi con p.f. superiore a 40° C fino al 2% della sostanza secca della razione/giorno.

È fatto divieto di impiego delle materie prime sotto riportate:

scarti di mensa: residui freschi o essicati derivanti da mense aziendali e comunità, poiché è impossibile definirne la composizione o la eventuale presenza di prodotti non consentiti dalla vigente legislazione (es.: carne e suoi derivati). Scarti derivati dall'industria di trasformazione per la preparazione di cibi confezionati precotti;

oli di pesce: divieto assoluto dopo i 40 kg di peso vivo;

panelli in genere: divieto di utilizzo dei panelli con contenuto in grassi maggiore del 4% e comunque divieto di utilizzo oltre i 120 kg di peso vivo;

biscotti, grissini, merendine: divieto di utilizzo dei prodotti e sottoprodotti della panificazione, dell'industria dolciaria e delle paste alimentari. Utilizzo limitato fino a 60 kg peso vivo purché non apportino più del 2% di grassi nella razione giornaliera. Divieto di utilizzo dai 60 kg di peso vivo fino alla macellazione;

scarti di macellazione e farine animali in genere: divieto assoluto riferito alle specie terrestri e avicoli;

sottoprodotti del riso: non c'è obbligo stretto di provenienza degli alimenti somministrati ai suini. Nell'intero ciclo dell'allevamento le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare. Sono inoltre osservati i seguenti parametri chimici e nutritivi costituenti limiti minimi e massimi di ammissibilità nella composizione della razione alimentare somministrata:

	Fase di avviamento (fino a 30 kg/peso vivo)		Fase di magronaggio (da 30 kg a 80 kg peso vivo)		Fase di ingrasso (da 80 kg a 165 kg/peso vivo finale)	
Composizione in:	Da min.:	A max:	Da min.:	A max:	Da min.:	A max:
Proteina grezza/s.s.	16%	22%	15,50%	18%	13,50%	17,50%
Energia dig.le/giorno	3230	3900	3200	3600	3100	3400
Lisina g/kg	10%	16%	7%	16%	6%	9%
Fibra grezza/s.s.	3%	5%	3,5%	5%	3,5%	5,5%

È ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente legislazione di ordine generale.
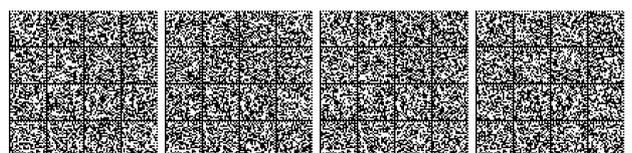
5.5. Lavorazione: la lavorazione delle cosce, la stagionatura delle stesse deve avvenire in stabilimenti situati all'interno del territorio medesimo. Gli stabilimenti devono essere in possesso di autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E.

Possono essere avviate a lavorazione cosce di animali macellati da non meno di 24 ore e non oltre 120 ore.

La trasformazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti fasi fondamentali:

isolamento: dopo la macellazione le cosce fresche sono isolate dalle mezzene;

raffreddamento e rifilatura: presso il macello, le cosce, isolate e rifilate prive del piede e con l'anchetta presente, sono mantenute refrigerate fino alla spedizione. La temperatura delle cosce pronte per la consegna e per la salagione deve essere compresa fra -1 e + 3° C (non è ammesso il congelamento);

salagione: va eseguita a secco con sale essiccato o parzialmente umidificato. Non è ammessa l'iniezione di salamoia né la salagione per immersione. Il sale può contenere piccole quantità di pepe nero spaccato e aceto e può essere miscelato con spezie o estratti di spezie o antiossidanti naturali. Non sono ammessi conservanti. La durata della fase di salagione è non inferiore a 12 giorni;

riposo: di durata non inferiore a 50 giorni, dalla fine della salagione, deve essere condotto in ambienti condizionati, tali da garantire un adeguato asciugamento a freddo del prodotto;

toelettatura: rimozione delle asperità derivanti dall'asciugamento superficiale. Può essere praticata mediante coltello sulla parte carnea e con seghetto elettrico sulle porzioni sporgenti l'anchetta;

lavaggio e asciugamento: l'acqua residua del lavaggio è rimossa mediante asciugamento in apposito ambiente condizionato, eventualmente con l'ausilio d'aria esterna;

stagionatura: è condotta in ambiente condizionato, dotato di aperture tali da permettere un adeguato ricambio d'aria; deve permettere l'invecchiamento del prodotto fino al compimento del decimo mese dall'inizio della salagione. La stagionatura avviene a temperatura compresa fra i 12° e i 18° C (prima fase o prestagionatura) e fra i 15° e i 23° C (seconda fase o invecchiamento);

sugnatura: da eseguirsi in un'unica soluzione fra il quinto e il settimo mese di lavorazione o in più riprese, fra il quarto e l'ottavo, consiste nell'applicazione di un impasto formato da sugna, sale e farina di riso o di frumento sulla superficie muscolare. È ammessa la presenza di pepe nero o bianco in polvere. La base grassa dell'impasto non può essere sostituita con strutto. Non è consentito il surriscaldamento o la fusione della sugna prima dell'applicazione.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

La zona di produzione del «Crudo di Cuneo» ha da secoli una vocazione all'allevamento dei suini e alla lavorazione delle loro carni. I prodotti ottenuti, fra cui i prosciutti, hanno rappresentato una fonte alimentare insostituibile sia per l'apporto proteico che per i grassi. Quest'ultimo aspetto era di fondamentale importanza in quanto l'area è priva di fonti alternative di grassi quali ad esempio l'olivo che, invece rappresenta la principale fonte di approvvigionamento di grassi, di origine vegetale, nell'area mediterranea.

La predetta zona di produzione è risultata storicamente vocata al raggiungimento di caratteristiche qualitative dei prosciutti, realizzate dall'interazione di diversi fattori naturali e umani, concomitanti. L'orografia del territorio è rappresentata da un altipiano che a sud, ovest e nord-ovest è delimitato da una zona prevalentemente montuosa solcata da numerose valli che si aprono direttamente sull'altipiano il quale a suo volta degrada, a est, verso una stretta striscia di pianura. Essa è circondata da una fascia prealpina fino alla catena delle Alpi Marittime e Cozie. I rilievi montuosi di considerevole altitudine — cime fino ai 3.800 m — la cui presenza determina da un lato la formazione di brezze «di monte» a senso alternato mattino e sera determinano condizioni di bassa umidità relativa, che agiscono nella fase di stagionatura del prosciutto. Anche le escursioni termiche sia stagionali che giornaliere, contribuiscono in modo peculiare nella fase di stagionatura, agendo sul sapore e sull'odore caratteristico del prodotto.

Nella zona di produzione sussiste un microclima condizionato dalle correnti d'aria tiepide e secche che salgono dalla Liguria e dalla Provenza, attraverso le valli del Cadibona-Montezemolo, Tanaro, le valli monregalesi e le valli franco-italiane del Roya Vermenagna e Vésubie a sud e, a ovest, dalle valli francesi della Durance e del Queiras attraverso le valli cuneesi dello Stura di Demonte, Maira, Varaita, mentre, a nord, le correnti d'aria che scendono dalla Val Susa costituiscono una sorta di barriera ventosa che protegge il microclima della zona di produzione considerata.

Tutta la zona delimitata, dal cuneese sino alle colline delle Langhe, del Monferrato astigiano e della collina torinese, evidenzia un andamento dell'umidità costante, molto basso. Il livello dell'umidità varia dal 50 al 70%. Le temperature medie, non particolarmente fredde d'inverno e non torride d'estate, sono particolarmente adatte alla stagionatura dei prodotti.

Accanto ai fattori ambientali vi è stato l'affinamento di tecniche per la lavorazione e per la conservazione delle carni che assicurassero la disponibilità di questa importante risorsa alimentare durante gran parte dell'anno e che ha trovato la massima espressione nel prosciutto.

Di qui, la nascita di una vera e propria scuola di produzione del prosciutto, secondo una tecnica tradizionale, tramandata per via orale da padre in figlio. Una realtà costituita da numerosi trasformatori con piccoli stabilimenti di macellazione e stagionatura sparsi sul territorio e da migliaia di allevatori.

Oggi, insieme all'aumento dei volumi produttivi, finalizzato all'abbattimento dei costi di produzione e a soddisfare la domanda crescente, si associa l'esigenza di mantenere inalterata la tecnica produttiva tradizionale del «Crudo di Cuneo», per salvaguardarne il prestigio e la qualità del prodotto.

Il particolare legame fra l'ambiente della zona di produzione e il «Crudo di Cuneo», dà origine a un prodotto in possesso di caratteristiche organolettiche peculiari e inconfondibili.

La zona di produzione del «Crudo di Cuneo» D.O.P. è caratterizzata da una secolare tradizione sia nell'allevamento suino che nella lavorazione delle sue carni per ottenere prosciutti. Gli innumerevoli conventi e abbazie presenti sul territorio, possedevano allevamenti e destinavano locali per la macellazione e lavorazione delle carni suine. Frammenti di libri contabili del Monastero degli Agostiniani di Fossano - Cussanio, del 1630 circa, parlano della stagionatura dei prosciutti nella «stanza del paradiso», della destinazione della «noce» — parte nobile del prosciutto — per la tavola del vescovo e dell'abate; del «fiore» ai frati anziani e alle persone degne di riguardo. La confisca dello Stato, del 1860, delle proprietà degli ordini religiosi, porta allo sviluppo di attività di lavorazione e trasformazione delle carni suine e, quindi, di prosciutto, cresciute nel tempo fino a oggi. In tal modo, si afferma il «Crudo di Cuneo» tra i prodotti tipici.

Art. 7.
Confezionamento ed etichettatura

La designazione «Crudo di Cuneo» D.O.P. deve essere riportata in lingua italiana e deve essere apposta esclusivamente facendo riferimento alle indicazioni qui di seguito riportate.

7.1. Marchiatura: il logo va impresso a fuoco sui due lati maggiori della coscia.

7.2. Confezionamento: il «Crudo di Cuneo» può essere venduto oltre che intero con osso, anche disossato sigillato sottovuoto, in tranci ed affettato.

Sezionamento in tranci: le operazioni di riduzione in tranci del «Crudo di Cuneo» devono essere effettuate in modo che sulla cotenna di ogni pezzo figuri il contrassegno preventivamente apposto presso i prosciuttifici.

7.3. Collocazione del logo su etichettatura e materiale stampa:

il logo deve essere riprodotto su etichette e materiali stampati nella sua versione a colori in stampa a colori dichiarati o in quadricromia, come indicato all'art. 8;

il logo a colori va sempre riprodotto su fondo bianco: nel caso lo stampato abbia uno sfondo colorato o scuro si deve adottare un riservato;

sono consentite stampe monocolore adottando il colore dichiarato di riferimento oppure il nero;

la stampa del logo in negativo è consentita solo nel caso di utilizzo di supporto scuro/colorato. In questo caso si utilizza la versione monocromatica del logo;

il tasso di riduzione: il logo va ridotto a seconda delle necessità di stampa, mantenendo le proporzioni. La misura minima consentita è pari a 20 mm.
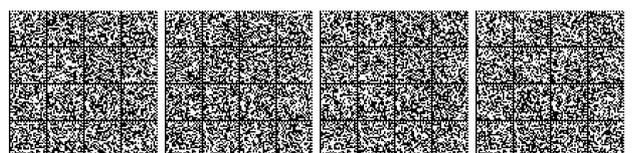
Sul prodotto immesso al consumo deve essere riportata la denominazione «Crudo di Cuneo» Denominazione origine protetta e/o della sigla D.O.P., fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili e di dimensioni doppia rispetto ad ogni altra scritta.

Vanno riportati inoltre, nome, cognome, o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il confezionamento.

Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Sulle confezioni della D.O.P. «Crudo di Cuneo» o su etichette apposte o su cartelli, anelli e fascette legate al prodotto tal quale, devono essere riportati a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse:

il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco descritto nel successivo art. 9;

il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del regolamento CEE della Commissione n. 1726/98;

il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.

Art. 8.
Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è «Istituto Nord Ovest qualità Soc. Coop.» piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 - 12033 Moretta (Cuneo).

Art. 9.
L o g o

Il logo identificativo della D.O.P. «Crudo di Cuneo» unisce i due elementi più importanti per la riconoscibilità del prodotto: la forma caratteristica del prosciutto crudo intero e il triangolo o «cuneo» simbolo del capoluogo. La città infatti prende il nome proprio dalla planimetria originaria, ancora oggi ben evidente. Il triangolo costituisce parte di un forma stilizzata di prosciutto crudo, resa riconoscibile dal fondo arrotondato e dalla presenza di un cerchio, che per la posizione richiama la presenza dell'osso. Il triangolo resta visibile perché è isolato dalla presenza del logotipo: la scritta «CRUDO DI CUNEO» si posiziona infatti al centro del logo, su due righe, creando una continuità visiva ma di fatto una separazione. Anche questo elemento grafico riporta al prosciutto, infatti quando dalla parte inferiore del prosciutto viene tolta la cotenna, per la preparazione al taglio, il grasso del prosciutto crea un bordo bianco. Il logo è completato da un richiamo ai colori dello stemma della provincia di Cuneo, espresso da pennellate di rosso, azzurro, bianco e verde che partono dalla sommità del triangolo creando l'idea della fascetta che abitualmente si avvolge al prosciutto per etichettarlo. La sigla D.O.P. viene posizionata in alto, allineata a destra alla scritta «CUNEO», sotto l'estremità delle pennellate. Il colore del logo è il bruno rossiccio, una sintesi del colore interno ed esterno tipici del prosciutto. I colori delle pennellate sono nelle tonalità utilizzate nello stemma della provincia di Cuneo, che raggruppa gli emblemi delle città di Cuneo (rosso e bianco), Alba (rosso e bianco), Mondovì (rosso e bianco con la sagoma delle montagne in verde), e Saluzzo (azzurro e bianco).

Stampa con colori dichiarati tre colori gamma Pantone coated.

La scomposizione delle aree colorate va eseguita seguendo lo schema bruno 160 Pantone 160 C, verde 340 Pantone 340 C, rosso Red 032 Pantone Red 032, azzurro 285 Pantone 285 C.

Per la stampa in quadricromia quattro colori: la selezione delle aree colorate va:

bruno: M 60 Y 100 K 34;

rosso M 100 Y 65;

verde C 60 Y 100 K 27;

azzurro M 32 C 70.

Il logo a fuoco previsto all'art. 9 ha le seguenti caratteristiche: altezza cm 10; larghezza cm 6.

15A08435

Domanda di registrazione della denominazione «POLJIČKI SOPARNIK» / «POLJIČKI ZELJANIK» / «POLJIČKI ULJENJAK».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 358 del 30 ottobre 2015, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Croazia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria» - «POLJIČKI SOPARNIK» / «POLJIČKI ZELJANIK» / «POLJIČKI ULJENJAK».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A08452

Domanda di modifica della denominazione registrata «OLIVE DE NÎMES»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 358 del 30 ottobre 2015 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» - «OLIVE DE NÎMES».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV,
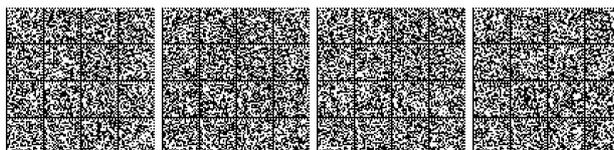
Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A08453

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «GE.FI. Fiduciaria Romana S.p.a.» attualmente «GE.FI. Fiduciaria Romana S.r.l. in liquidazione», in Roma.

Con D.D. 30 ottobre 2015, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con provvedimento 4 febbraio 1984, modificato con decreto 24 novembre 1997 alla società «GE.FI. Fiduciaria Romana S.p.a.» attualmente «GE. FI. Fiduciaria Romana S.r.l. in liquidazione», con sede in Roma, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 05917280587 , già sospesa con decreto 25 marzo 2015, è revocata.

15A08436

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Romana Amministrazioni Fiduciaria e di Revisione S.r.l. attualmente in liquidazione», in Roma.

Con D.D. 30 ottobre 2015, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata in data 16 aprile 1987, alla società «Romana Amministrazioni Fiduciaria e di Revisione S.r.l. attualmente in liquidazione», con sede in Roma, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 07571560585, già sospesa con decreto 25 marzo 2015, è revocata.

15A08437

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «FC 1983 – Accounting Firm S.r.l.», in forma abbreviata «1983 – Accounting Firm S.r.l.», in Torino.

Con D.D. 28 ottobre 2015, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «FC 1983 - Accounting Firm S.r.l.», in forma abbreviata «1983 - Accounting Firm S.r.l.», con sede legale in Torino (TO), C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 11226170014, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

15A08446

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-265) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
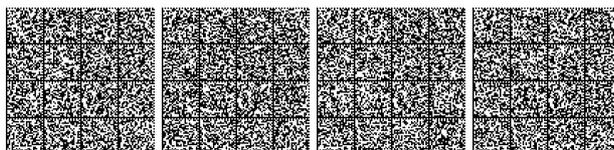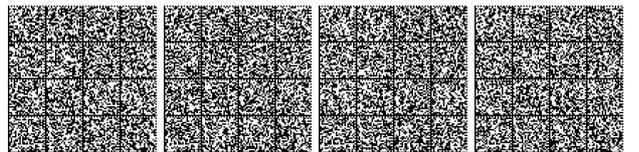
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.